UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

AGOSTO 2024

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 10

SEZIONE SECONDA 28

SEZIONE TERZA 37

SEZIONE LAVORO 53

SEZIONE TRIBUTARIA 81

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 115

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 150

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

AGOSTO 2024

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22486** *del* **08/08/2024** (Rv. **671901-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(GAZZARA PASQUALE) contro* F. *(MARCHESE GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cessione di aree a scopo industriale - Fallimento della cessionaria - Controversia sulla revoca della cessione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

In tema di cessione di aree a scopo industriale, qualora a seguito del fallimento della cessionaria sorga una controversia sulla legittimità della revoca della cessione disposta con determina dal Consorzio cedente, la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il petitum sostanziale della domanda si colloca "a valle" della stipula del contratto di cessione ed investe questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali attengono all'ambito del rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un potere autoritativo pubblicistico.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32148 del 2022 Rv. 666065-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **22624** *del* **09/08/2024** (Rv. **671902-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

C. *(POLICE ARISTIDE) contro* A. *(SICIGNANO PASQUALE)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 04/05/2023

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei componenti del COA circondariale - Commissione elettorale - Ammissione con riserva - Esclusione - Fase successiva al voto - Permanenza del potere di verifica delle candidature - Esclusione.

In tema di elezioni dei componenti del Consiglio circondariale dell'ordine degli avvocati, deve escludersi che la commissione elettorale prevista dall'art. 9 della l. 12 luglio 2017, n. 113, in mancanza di una espressa previsione di legge, abbia il potere di disporre l'ammissione con riserva dei candidati e che, nella fase successiva al voto, in capo alla stessa commissione permanga un potere di verifica della legittimità delle candidature già ammesse, seppure con riserva, alla competizione elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/2017 num. 113 art. 9, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 15

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22687** *del* **12/08/2024** (Rv. **672320-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

R. *(FEROLA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/07/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 106, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 107

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31559 del 2021 Rv. 662652-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22862** *del* **16/08/2024** (Rv. **671992-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MILLEFIORI TOMMASO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aiuti al magazzinaggio privato ex artt. 24 - 26 del Regolamento CE n. 1493/1999 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Le controversie relative agli aiuti al magazzinaggio privato, ex artt. 24 - 26 del Regolamento CE n. 1493/1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione dell'esistenza di un rapporto obbligatorio, interamente disciplinato dalla normativa comunitaria, che esclude l'esistenza di spazi di asimmetria derivante dall'esercizio di un potere autoritativo quanto al riconoscimento, o non riconoscimento, dell'aiuto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493 art. 26, Regolam. Commissione CEE 25/07/2000 num. 1623 art. 23, Regolam. Commissione CEE 25/07/2000 num. 1623 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15404 del 2024 Rv. 671520-01, N. 15867 del 2011 Rv. 618646-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22863** *del* **16/08/2024** (Rv. **671993-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Parz. Diff.)*

C. *(CICCHITELLI GIOVANNI) contro* R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda risarcitoria per omessa adozione di provvedimenti - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Proposizione in via autonoma e non accessoria - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Fondamento.

La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se la domanda è proposta autonomamente - e non in via accessoria - rispetto all'accertamento dell'illegittimità dell'attività della p.a., perché comunque si presuppone la valutazione, spettante al giudice amministrativo, della legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3755 del 2024 Rv. 670009-01, N. 2368 del 2024 Rv. 670005-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22891** *del* **19/08/2024** (Rv. **672090-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(RICCIARDI STEFANO) contro* C. *(CANTILLO ORESTE)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Imposta comunale di soggiorno - Sanzioni per inosservanza di prescrizioni regolamentari - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario - Criteri - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l'efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi vi ha soggiornato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14028 del 2024 Rv. 671385-01, N. 9144 del 2009 Rv. 607570-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **23101** *del* **26/08/2024** (Rv. **672319-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

N. *(NASTRI FABRIZIO) contro* C. *(RUSCIGNO LOREDANA)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/05/2023

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 022624/2024 67190201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22624 del 2024 Rv. 671902-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23137** *del* **27/08/2024** (Rv. **672211-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(PUCCI PIETRO CARLO) contro* D. *(RENZI ROBERTO)*

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Fondi riconosciuti di dominio collettivo in titolarità di un'università agraria - Delibere comunali di classificazione delle strade e di acquisizione dei fondi al patrimonio dell'ente - Giurisdizione del Commissario agli usi civici - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

184001 USI CIVICI - IN GENERE In genere.

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - e non del commissario agli usi civici - la controversia introdotta da un'università agraria, titolare di fondi già definitivamente riconosciuti di dominio collettivo, per contestare le delibere comunali di classificazione delle strade ed acquisizione dei fondi al patrimonio dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8252 del 2023 Rv. 667326-01, N. 12570 del 2023 Rv. 667733-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599912-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23155** *del* **27/08/2024** (Rv. **671994-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(BOTTO ALESSANDRO) contro* C. *(DE FLAVIIS MARCO)*

Regola giurisdizione

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di servizi e appalto pubblico di servizi - Criteri distintivi - Fattispecie.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

Si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti. (Nella specie, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla fase esecutiva dell'appalto del servizio di refezione scolastica e di supporto ai servizi ausiliari dei nidi d'infanzia comunali, in cui l'amministrazione comunale si era impegnata a pagare direttamente oltre la metà del corrispettivo complessivo stimato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Costituzione art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 16889 del 2020 Rv. 658697-01, N. 9818 del 2024 Rv. 670709-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **23332** *del* **29/08/2024** (Rv. **672091-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(ALLAMPRESE MICHELE) contro* C. *(FRASCELLA EGLE PAOLA)*

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivati da incendio.

L'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. 12/11/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Massime precedenti Difformi: N. 27207 del 2020 Rv. 659905-01

Massime precedenti Vedi: N. 27392 del 2014 Rv. 633922-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23307** *del* **29/08/2024** (Rv. **672099-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(CHITI MARIO PILADE) contro* N.

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 13/11/2023

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Sentenze emesse in grado d'appello dal TSAP - Ricorso per cassazione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria – Rinvio alle norme del c.p.c. ex art. 202, comma 1, T.U.

acque – Notificazione, ad opera della parte, dell'intera sentenza – Necessità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

Il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado d'appello dal TSAP decorre dalla comunicazione (con qualunque mezzo avvenuta) del testo integrale del dispositivo, non inducendo a diversa conclusione (nel senso della necessità della notificazione dell'intera sentenza ad opera della parte) la natura non recettizia del rinvio alle norme relative al ricorso per cassazione del codice di procedura civile previgente, operato dall'art. 202, comma 1, T.U. acque, posto che tale rinvio deve ritenersi operante unicamente in difetto di una specifica disciplina (quale quella dettata, in ordine al termine per la proposizione del ricorso suddetto, dall'art. 202, comma 4, T.U. acque). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza TSAP, in quanto notificato oltre il termine di 45 giorni dalla data di notificazione telematica della stessa da parte della cancelleria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22430 del 2018 Rv. 650458-01, N. 9313 del 2022 Rv. 664411-01, N. 14791 del 2005 Rv. 581399-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23377** *del* **30/08/2024** (Rv. **672159-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

S. *(TREVISAN MARCO) contro* C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affidamento in sub-concessione di spazi aeroportuali per attività commerciali "non aviation" (c.d. "food and beverage") - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa all'affidamento in subconcessione di spazi aeroportuali per attività commerciali "non aviation" (cd. "food and beverage"), all'interno del demanio aeroportuale, spetta alla giurisdizione ordinaria, non ricorrendo alcuno dei presupposti richiesti ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., ai fini della devoluzione alla giurisdizione amministrativa; infatti, sotto il profilo soggettivo, nel sub-concedente non è ravvisabile la natura di organismo di diritto pubblico, né quella di impresa pubblica, bensì quella di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva, mentre, sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione di spazi per attività commerciali "non aviation" esula dalle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei cc.dd. "settori speciali" - non rientrando nell'elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un'attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata - con la conseguenza che l'affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18 all. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4884 del 2017 Rv. 643115-01, N. 7663 del 2016 Rv. 639282-01, N. 8849 del 2020 Rv. 657626-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

AGOSTO 2024

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **21841** *del* **02/08/2024** (Rv. **671967-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

B. *(SPINICELLI PASQUALE) contro* B. *(CIVALE FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2022

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Provvedimento della Banca d'Italia avente a oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall'ABI per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 - Estensione dell'invalidità anche alle fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Esclusione - Ragioni.

La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007

Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2024 Rv. 670549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21956** *del* **05/08/2024** (Rv. **671968-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

A. *(PELLITTERI FILIPPO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 12/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell'INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello "UNILAV").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 10371 del 2023 Rv. 667895-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21992** *del* **05/08/2024** (Rv. **672163-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

F. *(CACCIAVILLANI CHIARA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/12/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex art. 1 comma 732 l. n. 147 del 2013 - Determinazione della somma dovuta per l'accesso al beneficio - Somme già versate in precedenza dal contribuente all'Amministrazione - Computo - Necessità.

In tema condono previsto dall'art. 1, comma 732, della l. n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso, deve tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 732 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26928 del 2022 Rv. 665811-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22005** *del* **05/08/2024** (Rv. **672164-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

M. *(SCOGNAMIGLIO VITTORIO) contro* R. *(FIORI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/06/2022

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato qualificato irrituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Regime.

Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6842 del 2011 Rv. 617378-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **22115** *del* **05/08/2024** (Rv. **672273-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

P. *(BENESSIA ANGELO) contro* U. *(LOMBARDI GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2019

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Risoluzione Banca delle Marche ex d.lgs. n. 180 del 2015 - Domanda risarcitoria per responsabilità in materia di servizi di investimento finanziario da parte della banca risolta - Legittimazione passiva dell'ente-ponte - Esclusione - Ragioni.

A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 43, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 33416 del 2023 Rv. 669610-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **22169** *del* **06/08/2024** (Rv. **672168-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(COSTA ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/08/2018

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa - Distribuibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 9373 del 2012 Rv. 622839-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22183** *del* **06/08/2024** (Rv. **672169-02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(DALMASSO DAVIDE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Procedimento ex art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011 - Oggetto - Domanda proposta nel giudizio straniero in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento - Esclusione - Valore della causa - Indeterminabilità.

Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 30732 del 2017 Rv. 646658-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22183** *del* **06/08/2024** (Rv. **672169-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(DALMASSO DAVIDE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/03/2023

067010 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA' Accertamento del giudice - Rispetto del nucleo essenziale del diritto fondamentale alla difesa - Necessità - Requisiti.

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie; invero, secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 17519 del 2015 Rv. 636636-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22165** *del* **06/08/2024** (Rv. **672167-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(MEOLA ROBERTO MARIA) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI GENOVA, 10/01/2023

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Decreto del tribunale per i minorenni di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del tribunale per i minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro il decreto di decadenza dalla responsabilità genitoriale é previsto il reclamo alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 13195 del 2022 Rv. 664802-01, N. 19780 del 2018 Rv. 649955-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22162** *del* **06/08/2024** (**in attesa del numero di rivista**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(MAGNI PIERCARLO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 25/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Ratio - Consumazione dell'impugnazione attraverso l'atto introduttivo - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento di impugnazione dei decreti di trasferimento adottati dall'Unità Dublino, la specialità delle regole del rito camerale, che presiedono all'instaurazione e allo svolgimento del contraddittorio, in funzione di contemperamento tra le esigenze di celerità del procedimento e quelle di effettività del rimedio previsto, esclude che la proposizione della domanda comporti la consumazione del diritto all'impugnazione, con la conseguenza che il richiedente, nel corso del procedimento, può dedurre ulteriori vizi del provvedimento impugnato, anche attraverso il deposito di note scritte.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 737, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29865 del 2022 Rv. 666042-01, N. 16860 del 2024 Rv. 671658-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22294** *del* **07/08/2024** (Rv. **672170-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

V. *(PAOLI ADOLFO) contro* M. *(ROMANELLI FULVIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/05/2023

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Condotte violente di un coniuge nei confronti dell'altro - Motivo di addebito della separazione - Sussistenza - Comparazione con i comportamenti del coniuge vittima delle stesse - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31351 del 2022 Rv. 665977-01, N. 3925 del 2018 Rv. 647886-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22449** *del* **08/08/2024** (Rv. **672171-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(OGGIANU ANNA RITA) contro* C.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Richiesta di certificato di residenza - Successiva controversia - Oggetto - Individuazione - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

La controversia relativa al rifiuto del Comune di rilasciare un certificato di residenza collettivo non ha ad oggetto un bene mobile di cui sia in discussione la spettanza, quanto piuttosto il diritto all'informazione richiesta, il trattamento di dati personali e la regolarità dell'attività amministrativa, ai quali non è attribuibile un controvalore monetario, con la conseguenza che la stessa è di valore indeterminabile e, pertanto, rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 art. 27 com. 1, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 33, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 2330 del 2023 Rv. 666710-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22453** *del* **08/08/2024** (Rv. **672172-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

S. *(SCAPICCHIO CLAUDIA) contro* T.

Regola competenza

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Individuazione del giudice competente - Rapporto tra il forum commissi delicti e l'azione di accertamento negativo della contraffazione.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di individuazione della competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del "forum commissi delicti" di cui all'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, può essere applicato solo ove sia prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando sia domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l'attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l'accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22742** *del* **12/08/2024** (Rv. **672274-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

L. *(BARONE ANTONIO) contro* A. *(BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/01/2021

097147 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE Strutture private accreditate - Sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006 - Estensione oltre il triennio 2006-2009 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Sicilia.

In tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, operativo anche in Sicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in tale Regione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché, all'esito del contenzioso amministrativo riguardante il d.a. n. 1997 del 2007, la Regione Sicilia non aveva ripristinato retroattivamente le tariffe scontate oltre il limite temporale, avendo solo preso atto della loro reviviscenza, connessa al venir meno della sospensione disposta in sede cautelare).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8190 del 2023 Rv. 667421-01, N. 27007 del 2021 Rv. 662736-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22732** *del* **12/08/2024** (Rv. **672348-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

S. *(GULFO NICOLA) contro* U. *(ANGIONI NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 29/09/2023

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Prove genetiche o del gruppo sanguigno - Relativo ingresso - Previa dimostrazione storica della congiunzione carnale tra la madre ed il preteso padre - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 269 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3479 del 2016 Rv. 638757-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22790** *del* **13/08/2024** (Rv. **672349-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

C. *(VACCARELLA ROMANO) contro* R. *(MAZZEO LUCA HEROS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2022

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità ab origine - Elezione del primo dei non eletti - Fondamento - Fattispecie.

Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Nella specie, relativa alle elezioni del CNF, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che dalla ineleggibilità originaria di un candidato vincitore, in quanto espressione per il terzo mandato consecutivo dello stesso ordine circondariale, derivasse la necessità di svolgere elezioni suppletive, dovendosi invece applicare il meccanismo della surroga o scorrimento).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 15 com. 3, Preleggi art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 22090 del 2019 Rv. 654919-03

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **22772** *del* **13/08/2024** (Rv. **672275-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

2. *(LUCONI MASSIMO) contro* F. *(BENCIVINNI SALVATORE)*

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 28/05/2019

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Prededuzione ex art. 182-quinquies l. fall. - Connessione ad una determinata procedura concorsuale - Circolazione in dipendenza del trasferimento del credito - Persistenza nelle vicende modificative del lato passivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di consecuzione tra procedure concorsuali, la prededuzione prevista dall'art. 182-quinquies l.fall. non si proietta al di là del soggetto a cui essa è stata riconosciuta nella procedura medesima, ancorché il piano concordatario eventualmente contempli o rifletta una correlazione, convenzionale o legale, con altro imprenditore, sicché essa non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette, né perdura o persiste in caso di vicende modificative del lato passivo dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 111 bis, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15724 del 2019 Rv. 654456-01 Rv. 654456-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22806** *del* **13/08/2024** (Rv. **672276-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

G. *(BENIGNO ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie in tema di notifica per il tramite dei Carabinieri.

La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, cha aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza in una controversia in materia elettorale, effettuata per il tramite dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria, che, in quanto dotato in ambito penale di poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilità di compiere tale attività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11466 del 2020 Rv. 658263-02, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22843** *del* **14/08/2024** (Rv. **672277-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

A. *(MISSERINI GIUSEPPE) contro* C. *(CAMPIONE LICIA)*

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 12/07/2018

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto pubblico - Cristallizzazione del passivo fallimentare - Risoluzione in autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Presupposti - Perfezionamento - Effetto prenotativo degli adempimenti preliminari - Esclusione.

081059 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - VERSAMENTI E DEPOSITI In genere.

In tema di appalto pubblico ed ai fini della cristallizzazione del passivo fallimentare, l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell'appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui viene disposta, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto, senza che gli adempimenti preliminari, previsti dal citato art. 136, abbiano effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione, ai sensi dell'art. 2652, n. 1), c.c..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 136, Cod. Civ. art. 2652 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11361 del 2023 Rv. 667800-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22850** *del* **14/08/2024** (Rv. **672350-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 16/01/2020

171006 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO Emissione di assegno bancario senza provvista - Pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo - Preclusione di applicabilità della relativa sanzione - Prova documentale ex art. 8 della l. n. 386 del 1990 - Necessità - Fondamento.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore, ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26078 del 2017 Rv. 645866-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22874** *del* **16/08/2024** (Rv. **672305-02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cassazione con rinvio - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Fondamento - Erronea dichiarazione di esecutività - Sindacabilità da parte del giudice - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22874** *del* **16/08/2024** (Rv. **672305-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Accoglimento - Caducazione del decreto - Successiva estinzione del giudizio - Conseguenze.

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l'art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 310

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **22914** *del* **19/08/2024** (Rv. **672278-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

V. *(GHIDOTTI CHIARA) contro* E.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079002 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Azione esecutiva del creditore fondiario - Privilegio processuale ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Riforma della crisi di impresa - Sopravvivenza - Prosecuzione dell'azione esecutiva in costanza di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata - Ammissibilità per entrambe le procedure concorsuali - Fondamento.

081175 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI In genere.

In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 121, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2015 Rv. 634946-01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22982** *del* **20/08/2024** (**in attesa del numero di rivista**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(BELLOTTI ELISABETTA ANGELA) contro* D. *(USUELLI IDA GIUDITTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/04/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Equa indennità ex art. 379 c.c. - Decreto di liquidazione del giudice tutelare - Natura decisoria - Limiti - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità.

Il decreto camerale con cui il giudice tutelare liquida le spese o l'indennità in favore dell'amministratore di sostegno, al pari di quello in favore del tutore dell'interdetto, ha natura decisoria nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ed è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 379, Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 411

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22982** *del* **20/08/2024** (**in attesa del numero di rivista**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(BELLOTTI ELISABETTA ANGELA) contro* D. *(USUELLI IDA GIUDITTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/04/2022

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Equa indennità ex art. 379 c.c. - Natura - Criterio di liquidazione - Ponderazione discrezionale del giudice - Fondamento - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice, stante il carattere gratuito e doveroso dell'ufficio, può riconoscere all'amministratore un'indennità, che non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell'equità, quale unico parametro fissato dall'art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato l'indennità all'amministratore, che, nonostante la non peculiare entità del patrimonio e la modesta durata dell'incarico, aveva ritardato nel depositare il rendiconto della gestione, così violando gli obblighi sullo stesso gravanti, impedendo la vigilanza da parte del giudice tutelare e rischiando di pregiudicare i diritti del beneficiario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 379, Cod. Civ. art. 411

Massime precedenti Vedi: N. 5474 del 2022 Rv. 664084-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23018** *del* **21/08/2024** (Rv. **672280-02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(MALETTA ROSARIO) contro* N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/12/2022

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Tutela dell'immagine di minore - Illecita diffusione per fini commerciali - Conseguenze - Risarcimento del danno - Condizioni - Mancata indicazione delle generalità del minore - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE In genere.

In tema di abuso dell'immagine di minori, l'illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno, ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell'immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l'individuo che può essere pregiudicato a prescindere dall'indicazione del nome o delle generalità del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l'illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell'immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla

mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l'effettività e serietà della lesione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4005 del 2020 Rv. 657006-01, N. 8880 del 2020 Rv. 657866-01, N. 33276 del 2023 Rv. 669573-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22991** *del* **21/08/2024** (Rv. **672279-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

K. *(CIABATTONI FRANCESCO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolide - Riconoscimento giudiziale dello status - Natura dichiarativa - Fondamento - Fattispecie.

Il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento giudiziale dello status di apolide, al pari del provvedimento amministrativo attestante tale condizione, non ha natura costitutiva, ma dichiarativa, indipendentemente dall'evidenza della prova offerta dal ricorrente e dall'eventuale richiesta di ulteriore documentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, sull'assunto della natura costitutiva del riconoscimento giudiziale dello status di apolidia, aveva fatto decorrere da esso il quinquennio di residenza legale nel territorio della Repubblica per l'ottenimento della cittadinanza italiana).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 1, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 28153 del 2017 Rv. 646007-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23050** *del* **22/08/2024** (Rv. **672281-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

A. *(LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 14/10/2021

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE Art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Sent. CGUE del 30 novembre 2023 - Impugnazione del trasferimento verso uno Stato membro - Sindacato del giudice - Accertamento di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Criteri - Fattispecie.

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il giudice dello Stato membro richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretato dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, ad accertare l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, non limitandosi all'analisi del sistema normativo ed istituzionale, ma verificando le effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materiale dei predetti nelle more della decisione,

sulla base di informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate o da ulteriori elementi di fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, nel rigettare l'impugnazione del trasferimento di un cittadino pakistano in Slovenia, si era limitata ad enumerare i dati normativi e statistici del sistema dello Stato richiesto, desunti dall'Aida Country Report, trascurando, invece, le altre informazioni riguardanti la situazione realmente esistente in quel Paese).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9535 del 2024 Rv. 670714-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23112** *del* **26/08/2024** (Rv. **672351-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

N. *(CORALLUZZO GERARDO) contro* C.

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Procedimenti e cause connesse - Connessione qualificata - Contenuto.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il simultanues processus - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 14171 del 2019 Rv. 653940-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23320** *del* **29/08/2024** (Rv. **672352-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

C. *(BOVA SONIA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/10/2022

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale - Accertamento concreto ed attuale - Monitoraggio dei genitori e delle figure parentali entro il quarto grado - Determinazione del best interest del minore - Valutazione della compatibilità di mantenimento delle relazioni familiari - Fondamento.

In tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 com. 3, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11138 del 2024 Rv. 671111-01, N. 21024 del 2022 Rv. 665358-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23324** *del* **29/08/2024** (Rv. **672353-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

O. *(ALIMADHI GENTIAN) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/08/2023

093003 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello - Udienza di comparizione delle parti - Delega del collegio ad uno dei suoi componenti - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello, nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 738

Massime precedenti Vedi: N. 26200 del 2015 Rv. 637913-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **23371** *del* **29/08/2024** (Rv. **672354-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(VILLA RAFFAELE) contro* C. *(TASSONE ROMUALDO)*

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative ai rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 - Consorzi e Società consortili - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi

delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

AGOSTO 2024

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21668** *del* **01/08/2024** (Rv. **671987-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

M. *(PROTA MARGHERITA) contro* B. *(ZUCCHIATTI DANILO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2022

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. - Definizione collegiale del ricorso prescindente dalla proposta di definizione anticipata - Debenza - Esclusione.

Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850-01, N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21706** *del* **01/08/2024** (Rv. **671988-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Concorrente esperimento del processo esecutivo e del giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'esperimento del giudizio di ottemperanza non presuppone il preventivo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, potendo i due rimedi essere azionati anche in via concorrente, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dal momento in cui uno dei due procedimenti sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33764 del 2022 Rv. 666313-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19883 del 2019 Rv. 654838-01 Rv. 654838-04

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21672** *del* **01/08/2024** (Rv. **672173-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

C. *(MORI PIERGIOVANNI) contro* C. *(TOGNINI PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/03/2019

183087 URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) Confisca urbanistica - Acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge - Permanenza in capo al precedente proprietario dell'animus possidendi - Esclusione - Limiti.

In ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Legge 28/02/1987 num. 47 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1693 del 2006 Rv. 587403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 651 del 2023 Rv. 666632-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21648** *del* **01/08/2024** (Rv. **672212-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

H. *(SELVAGGI MARCO) contro* P. *(MATTEOTTI RODOLFO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/11/2019

136084 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO Diritti del proprietario - Limiti - Attività di terzi nel sottosuolo - Liceità - Condizioni.

136085 PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO In genere.

Il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà. Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo; egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perchè l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840

Massime precedenti Conformi: N. 3998 del 1974 Rv. 372585-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21693** *del* **01/08/2024** (Rv. **672174-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(AGOSTA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 12/12/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024168/2022 66555501

Massime precedenti Conformi: N. 24168 del 2022 Rv. 665555-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21809** *del* **02/08/2024** (Rv. **671989-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. *(ROSETTI FRANCESCA) contro* B. *(MAIENZA MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito - Censura avente ad oggetto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Inammissibilità - Fondamento.

E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2023 Rv. 668547-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21894** *del* **02/08/2024** (Rv. **672177-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

S. *(DE MICHELI CINZIA) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 30/11/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa - Rilevazione fotografica effettuata in centro abitato mediante impianto semaforico di rilevamento automatico (c.d. PARVC) - Omessa previa approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale - Contestazione differita della violazione - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in

assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 146 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 107, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 18/08/2020 num. 267 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 22191 del 2014 Rv. 633865-01, N. 26959 del 2022 Rv. 665841-01, N. 11574 del 2017 Rv. 644209-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21798** *del* **02/08/2024** (Rv. **672175-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

R. *(BAUSO FRANCESCO) contro* F. *(BONOMO PASQUALE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/11/2020

136109 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE Azione volta al rispetto delle distanze previste dall'art. 907 c.c. - Titolarità del diritto reale di veduta - Natura - Condizione dell'azione - Conseguenze - Fattispecie.

La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda in considerazione della mera mancata contestazione della "liceità del diritto di veduta", da parte del convenuto, pur in assenza di una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 11287 del 2018 Rv. 648501-04

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21819** *del* **02/08/2024** (Rv. **672176-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

N. *(ACAMPORA FABIO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/10/2020

136194 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art. 890 c.c. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Limiti e condizioni.

L'art. 890 c.c. stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale mentre, in difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino dev'essere, invece, accertata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile

con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Massime precedenti Vedi: N. 17758 del 2024 Rv. 671712-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22032** *del* **05/08/2024** (Rv. **671990-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

P. *(MARINO GIORGIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/12/2021

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Tassatività degli atti interruttivi - Domande giudiziali accessorie rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice civile - Idoneità all'interruzione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di usucapione, gli atti interruttivi del possesso, aventi natura recuperatoria e demolitoria e tassativamente previsti dal comb. disp. degli artt. 1165 e 2943 c.c., possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria diversa dal giudice ordinario, purché dotata della necessaria "potestas". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato effetto interruttivo ad una domanda di condanna alla demolizione di un manufatto abusivo, proposta dinanzi al giudice amministrativo ed accessoria rispetto a quella di accertamento dell'illegittimità della costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1165, Cod. Proc. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 30079 del 2019 Rv. 656200-02, N. 13625 del 2009 Rv. 608623-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22656** *del* **09/08/2024** (Rv. **671991-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(BUTTITTA ARMANDO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/10/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile realizzato in assenza di titolo edilizio - Esclusione - Fondamento.

La sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6685 del 2019 Rv. 652938-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22835** *del* **14/08/2024** (Rv. **672178-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

D. *(PELLERITO GIUSEPPE) contro* S. *(BOZZINI FRANCO)*

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2019

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Esercizio abusivo di servitù - Accertamento del danno - Specifica attività probatoria - Necessità - Esclusione - Liquidazione equitativa - Ammissibilità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

157028 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE In genere.

La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 12630 del 2019 Rv. 653643-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22835** *del* **14/08/2024** (Rv. **672178-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

D. *(PELLERITO GIUSEPPE) contro* S. *(BOZZINI FRANCO)*

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2019

133191 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITU' Actio confessoria o negatoria servitutis - Pluralità di proprietari del fondo dominante o servente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Condizioni.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6622 del 2016 Rv. 639635-01

Massime precedenti Vedi: N. 13818 del 2019 Rv. 654077-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23233** *del* **28/08/2024** (Rv. **672179-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

S. *(STEFANI MARTA) contro* G. *(MARCHETTI LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Assenza di particolari specificazioni - Riferimento a tutte le possibili voci di danno ricollegabili al contegno del convenuto - Sussistenza - Onere di indicare i fatti costitutivi della pretesa - Necessità - Fattispecie in tema di asserita violazione dell'art. 163 c.p.c.

In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080-01, N. 20643 del 2016 Rv. 642923-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23256** *del* **28/08/2024** (Rv. **672181-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2018

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata notifica a tutti i litisconsorti - Effetto conservativo dell'impugnazione e integrazione del contraddittorio - Condizione - Notificazione a controparti processuali vittoriose - Fattispecie.

In tema di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ove il ricorso non sia notificato ad almeno una controparte processuale non può disporsi l'integrazione del contraddittorio mancandone il presupposto, ossia la presenza di una controparte, così dovendosi escludere l'effetto conservativo dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato esclusivamente ai soccombenti nel giudizio di appello, aventi la medesima posizione processuale del ricorrente, omettendo del tutto la notificazione alla controparte processuale vittoriosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 10297 del 2001 Rv. 548574-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23238** *del* **28/08/2024** (Rv. **672180-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

S. *(ARNESE AURELIO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TARANTO, 18/03/2019

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Tutela del consumatore ex art. 130 cod. consumo - Spettanza all'acquirente anche in caso di successive vicende traslative - Fondamento - Risarcimento del pregiudizio cagionato dal bene viziato - Identificazione del danno - Perdita di valore della cosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di vendita di beni di consumo, il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta anche in caso di successive vicende traslative del bene perché la protezione non concerne il bene in sé ma si riferisce alla posizione "debole" del consumatore, nell'ambito del rapporto di consumo ed il danno, non avendo il contratto in oggetto finalità speculative, non si identifica con la perdita di valore della cosa.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria per malfunzionamento di un veicolo successivamente oggetto di permuta, non con riguardo al diverso valore di realizzo della vettura ma sulla scorta del provato malfunzionamento del veicolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 25417 del 2022 Rv. 665449-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

AGOSTO 2024

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079016 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Termine ex art. 588 c.p.c. - Natura perentoria - Fondamento.

In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8857 del 2011 Rv. 618038-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21850** *del* **02/08/2024** (Rv. **672048-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

A. *(LISO ANTONELLA) contro* M. *(DI LORENZO MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Controversie agrarie - Ricorso per cassazione - Proposizione dopo l’istanza di revocazione - Termine breve - Decorrenza - Fondamento.

Nelle controversie agrarie il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello contro la quale sia già stata avanzata istanza di revocazione decorre dalla data del deposito di quest'ultima, dal momento che, nei processi da introdursi con ricorso (come, nel caso, quello per revocazione), il deposito dell'atto rende evidente la conoscenza del provvedimento ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18607 del 2021 Rv. 661615-02, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21829** *del* **02/08/2024** (Rv. **672047-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 04/03/2024

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Dichiarazione di incompetenza per valore o per territorio derogabile - Regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice ad quem - Inammissibilità - Fondamento.

Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25028 del 2017 Rv. 646814-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079002 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Istanza ex art. 588 c.p.c. - Deposito delle somme occorrenti per la soddisfazione dei creditori poziori - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto a depositare contestualmente le somme necessarie a soddisfare i creditori poziori, non essendovi alcuna previsione normativa che tanto preveda a pena di inammissibilità, né potendosi porre l'istante in una condizione deteriore rispetto ai terzi offerenti (tenuti al versamento della sola cauzione), tenuto conto che l'effettivo perfezionamento dell'assegnazione è subordinato alla verifica, in sede di gara, delle offerte d'acquisto eventualmente pervenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 589

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Prosecuzione della procedura con emissione del decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32146 del 2023 Rv. 669574-02, N. 17021 del 2023 Rv. 668123-01, N. 4528 del 2019 Rv. 652748-01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21859** *del* **02/08/2024** (Rv. **672049-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

D. *(TAMBURRO ARCANGELA MARIA) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 06/07/2022

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Questioni di rito - Preliminare delibazione rispetto a quelle di merito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177-02, N. 30507 del 2023 Rv. 669491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21807** *del* **02/08/2024** (Rv. **672045-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(CICERONE PIETRO GIORGIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

A norma dell'art. 38 c.p.c., è tempestivo il regolamento di competenza avanzato dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all'udienza di trattazione successiva ad un'altra di mero rinvio, la cui celebrazione è vietata dall'ordinamento in considerazione della finalità, costituzionalmente recepita, della ragionevole durata del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, successiva ad altra celebrata in seguito ad un rinvio disposto "per i medesimi incombenti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27731 del 2019 Rv. 655646-01

Massime precedenti Vedi: N. 26935 del 2018 Rv. 651142-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21817** *del* **02/08/2024** (Rv. **672046-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

B. *(DEL BENE MICHELE) contro* M.

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Domanda nei confronti della P.A. - Obbligazione pecuniaria - Luogo del pagamento - Criterio di individuazione - Art. 1182 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Norme di contabilità pubblica - Applicabilità - Conseguenze.

Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 lett. D, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Massime precedenti Vedi: N. 2265 del 2012 Rv. 621458-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22696** *del* **12/08/2024** (Rv. **672052-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

V. *(RAVA' GIANFRANCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/06/2020

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità al termine per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE In genere.

La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - è applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23375 del 2016 Rv. 642024-01, N. 2830 del 2002 Rv. 552578-01, N. 21925 del 2021 Rv. 661956-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2022 Rv. 663582-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22769** *del* **13/08/2024** (Rv. **672051-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

S. *(ABATE SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/02/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Comportamento del chiamato - Valutazione - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità - Condizioni - Riferibilità al chiamato.

L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1703

Massime precedenti Vedi: N. 11478 del 2021 Rv. 661054-01, N. 8980 del 2017 Rv. 643674-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22837** *del* **14/08/2024** (Rv. **672053-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. *(DUO' EMANUELA) contro* C. *(BERGO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2020

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Collisione tra veicoli - Stato di ebbrezza del danneggiato - Superamento della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. - Condizioni.

In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8311 del 2023 Rv. 667363-01, N. 15736 del 2022 Rv. 664834-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22899** *del* **19/08/2024** (Rv. **672187-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

N. *(TURCHETTA ATTILIO) contro* A. *(MARZI DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022859/2020 65941101

Massime precedenti Conformi: N. 22859 del 2020 Rv. 659411-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22948** *del* **20/08/2024** (Rv. **672213-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(CORTASSA ALBERTO) contro* M. *(CIUTI DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/07/2019

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Riconoscimento del diritto - Atto giuridico non recettizio - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Volontarietà dell'atto e consapevolezza dell'esistenza del debito - Sufficienza - Fattispecie.

Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato efficacia di riconoscimento di debito ai pagamenti eseguiti dal conduttore al locatore al fine di evitare lo sfratto per morosità, difettando la volontà di riconoscere l'esistenza ed entità dei debiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 9097 del 2018 Rv. 648046-01, N. 9221 del 2024 Rv. 670971-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23024** *del* **22/08/2024** (Rv. **672136-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

I. *(FARO ARNALDO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/02/2021

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Danno da diffamazione - Provocazione della persona offesa - Applicabilità art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie.

Il risarcimento del danno da diffamazione non può essere diminuito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della provocazione da parte della persona offesa, poiché la determinazione di tenere la condotta illecita, da parte del danneggiante, costituisce causa autonoma dell'evento lesivo, il quale, per contro, non può ritenersi legato al fatto della provocazione da una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte della lesione della reputazione artistica di un musicista, perpetrata attraverso affermazioni inserite nel sito internet del suo gruppo musicale, aveva escluso la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di una serie di dedotte provocazioni, tra cui la violazione di un marchio nella titolarità dei ricorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056 com. 1, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5679 del 2016 Rv. 639388-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23056** *del* **23/08/2024** (Rv. **672059-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. *(FIORENZA GIUSEPPE ORESTE) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GELA, 04/07/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mancata comunicazione dello scioglimento di riserva con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18149 del 2016 Rv. 642120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23054** *del* **23/08/2024** (Rv. **672080-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(NATOLI ORESTE) contro* A. *(ALGOZINI ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 14/10/2022

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003991/2020 65678701

Massime precedenti Conformi: N. 3991 del 2020 Rv. 656787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23055** *del* **23/08/2024** (Rv. **671938-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. *(GRAMEGNA MARIO) contro* G. *(VINCENTI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2020

100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000331/2020 65680201

Massime precedenti Conformi: N. 331 del 2020 Rv. 656802-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23240** *del* **28/08/2024** (Rv. **671960-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(D'ALESSIO DARIO) contro* B. *(AMENDOLA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/12/2020

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Progetto finale di distribuzione delle somme dichiarato esecutivo - Impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di "estinzione" del processo esecutivo contestuale all'approvazione del progetto - Irrilevanza - Fondamento.

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9175 del 2018 Rv. 648766-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23220** *del* **28/08/2024** (Rv. **671959-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(SODI BARBARA) contro* C. *(GIANNINI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/07/2022

104273 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) Azioni relative alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio - Legittimazione passiva del conduttore cedente - Sussistenza - Condizioni.

Con riferimento alla cessione del contratto di locazione, per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio permane, sul piano processuale, la legittimazione passiva dell'originario conduttore, qualora il cedente non sia stato liberato dal locatore ceduto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 6427 del 2009 Rv. 607284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23213** *del* **28/08/2024** (Rv. **672060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 20/05/2021

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia analogica di documento informatico - Disconoscimento ex art. 23 c.a.d. - Requisiti.

Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23253** *del* **28/08/2024** (Rv. **672061-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(VILLANACCI GERARDO) contro* C. *(GRASSI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione, ad opera della parte soccombente sulla questione di competenza, del solo capo concernente le spese - Impugnazione del medesimo capo proposta dalla parte vittoriosa sulla questione di competenza - Proposizione del mezzo ordinario previsto per le sentenze pronunciate dal giudice dichiaratosi incompetente - Necessità.

La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 2424 del 2024 Rv. 670062-01, N. 15347 del 2017 Rv. 644740-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581982-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23300** *del* **28/08/2024** (Rv. **672063-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. *(CALZOLARI STEFANO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da lesione del rapporto parentale - Contenuto - Lesione dell'integrità psicofisica del congiunto - Necessità - Esclusione - Prova presuntiva - Ammissibilità.

La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto; tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 1752 del 2023 Rv. 666922-01, N. 19402 del 2013 Rv. 627584-01, N. 11212 del 2019 Rv. 653591-01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858-03, N. 28989 del 2019 Rv. 656223-01, N. 9320 del 2015 Rv. 635319-01, N. 2788 del 2019 Rv. 652664-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23283** *del* **28/08/2024** (Rv. **672062-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. *(FASANO ORESTE MICHELE) contro* I. *(GIANNI SAVERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27677 del 2022 Rv. 665907-01, N. 17021 del 2023 Rv. 668123-01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324-01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23351** *del* **29/08/2024** (Rv. **672065-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CAMPANATI PAOLO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 26/07/2021

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione della citazione - Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE In genere.

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più

ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6352 del 2014 Rv. 630554-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23330** *del* **29/08/2024** (Rv. **672064-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Q. *(CAPUTO FRANCESCO TOBIA) contro* U. *(ELIA NICOLA GREGORIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 18/02/2021

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lavoratore autonomo - Danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica - Quantificazione ex art. 137 c.ass. (che ha abrogato l'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976) - Reddito dichiarato - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 137 c.ass., rileva il reddito "dichiarato". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che, nel determinare la riduzione di reddito, aveva preso in considerazione il "reddito lordo d'impresa", risultante dalle dichiarazioni prodotte dal danneggiato, anziché, come dallo stesso invocato, il "reddito lordo reale", risultante dalla detrazione dal primo della somma indicata a titolo di adeguamento a "Parametri e studi di settore").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11759 del 2018 Rv. 648613-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23434** *del* **30/08/2024** (Rv. **672242-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. *(GALGANO FEDERICO) contro* B. *(D'ERRICO CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2021

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Estinzione dell'obbligazione garantita - Opponibilità da parte del garante - Mala fede dell'accipiens - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1939

Massime precedenti Vedi: N. 8342 del 2017 Rv. 644298-01, N. 30509 del 2019 Rv. 655839-02, N. 10652 del 2008 Rv. 603239-01, N. 33866 del 2023 Rv. 669511-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23404** *del* **30/08/2024** (Rv. **672140-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

B. *(DE CESARIS ANDREA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/02/2021

149018 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE Art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 - Ambito di applicazione - Estinzione dell'ipoteca ex art. 2878, n. 3, c.c. - Fondamento - Fattispecie.

La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 ("cancellazione dalle ipoteche") riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune. (Fattispecie relativa ad una domanda volta a conseguire la declaratoria di estinzione dell'ipoteca volontaria, costituita dall'attore su un bene di sua proprietà a garanzia di un contratto di apertura di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2878, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 40 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7570 del 2011 Rv. 617659-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23434** *del* **30/08/2024** (Rv. **672242-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

N. *(GALGANO FEDERICO) contro* B. *(D'ERRICO CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2021

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Indebita escussione - Ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Ammissibilità - Consapevolezza del carattere fraudolento della pretesa - Necessità - Esclusione - Rilevanza nel rapporto col debitore.

Nel contratto autonomo di garanzia, nel caso di indebita escussione della garanzia autonoma, il garante può ripetere dall'accipiens quanto pagato, senza che sia necessaria la consapevolezza del solvens in merito al carattere fraudolento della pretesa del creditore, la quale impedisce soltanto la rivalsa del garante nei confronti del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1939

Massime precedenti Vedi: N. 8342 del 2017 Rv. 644298-01, N. 14853 del 2007 Rv. 597843-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23395** *del* **30/08/2024** (Rv. **672139-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(BECATTINI VALERIA) contro* S. *(MARINELLI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/01/2022

174016 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO Presunzione di responsabilità ex art. 1693 c.c. - Causa di esonero - Caso fortuito - Rapina - Condizioni - Fattispecie.

In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito (nel quale rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo), che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile - sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto -, e non può automaticamente farsi coincidere con una rapina, ove le circostanze di tempo e di luogo in cui quest'ultima si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la rapina subita dal sub-vettore inidonea ad integrare il caso fortuito ex art. 1693 c.c., in considerazione del fatto che era stata perpetrata nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedentemente subita da un diverso sub-vettore, incaricato del trasporto di un'altra partita di merce da parte dello stesso vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9439 del 2010 Rv. 612546-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23395** *del* **30/08/2024** (Rv. **672139-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(BECATTINI VALERIA) contro* S. *(MARINELLI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/01/2022

174039 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DOLO E COLPA Limiti risarcitori ex art. 1 l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 della l. n. 162 del 1993) - Condizioni - Accertamento in concreto della colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria delle cose trasportate, di cui all'art. 1 della l. n. 450 del 1985 (come sostituito dall'art. 7 del d.l. n. 82 del 1993, conv. dalla l. n. 162 del 1993), non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore) non abbia vinto la presunzione di colpa stabilita a suo carico dall'art. 1693 c.c., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dei suddetti limiti, sul presupposto che le circostanze in cui era stata perpetrata la rapina - nello stesso luogo e con le stesse modalità di altra precedente, a carico di un diverso sub-vettore - denotassero l'inescusabile negligenza nell'organizzazione del secondo trasporto da parte del vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 22/08/1985 num. 450 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 art. 1, Decreto Legge 29/03/1993 num. 62 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21679 del 2009 Rv. 609714-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

AGOSTO 2024

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **21721** *del* **01/08/2024** (Rv. **672123-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*

E. *(ANTIFORA GIULIA) contro* C. *(GALELLA GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2019

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Lavoratori socialmente utili - L.r. Lazio n. 21 del 2002 - Procedura di stabilizzazione - Illegittimità - Nullità derivata del contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e P.A. - Potere del giudice di disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela della procedura - Limiti - Applicabilità residuale della tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto - Sussistenza - Fattispecie.

L'illegittimità, per contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale, della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, di cui ai protocolli d'intesa conclusi ai sensi della l.r. Lazio n. 21 del 2002, comporta la nullità derivata del contratto di lavoro successivamente stipulato tra P.A. e lavoratore e, nel giudizio da questi instaurato per la prosecuzione del rapporto, il giudice può disapplicare il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla P.A. solo ove ne ravvisi i vizi di illegittimità propri degli atti amministrativi, trovando altrimenti applicazione soltanto la tutela prevista per i rapporti di lavoro di fatto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando l'impugnata sentenza che aveva escluso venisse in rilievo un'ipotesi di licenziamento, profilandosi piuttosto una caducazione ex tunc del contratto di lavoro, in quanto affetto da nullità genetica per contrasto della procedura di stabilizzazione con norme imperative di legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 76 com. 7 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 9 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15364 del 2023 Rv. 667799-01, N. 20416 del 2019 Rv. 654744-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **21931** *del* **02/08/2024** (Rv. **672135-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(INTERSIMONE SANTINA) contro* M. *(TRIBULATO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/07/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Diritto alla mobilità - Mancata attivazione della procedura - Risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Liquidazione - Criteri e parametri.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente interessato ad una procedura di mobilità illegittimamente omessa può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 18568 del 2024 Rv. 672067-01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644-01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22059** *del* **05/08/2024** (Rv. **672327-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* L. *(FUSELLI FRANCESCA ROMANA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2018

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Dirigenti aziende industriali - Trattamento pensionistico - Tetto massimo ex art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976 - Soppressione INPDAI e passaggio all'AGO - Applicabilità.

In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo; ne consegue che, per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l'INPDAI fino alla sua soppressione, il calcolo va operato tenendo conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181 del 1997, che, già prima della soppressione dell'INPDAI, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Riferimenti normativi: DPR 08/01/1976 num. 58 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42, Legge 13/03/1973 num. 44 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13980 del 2018 Rv. 648988-01

Massime precedenti Vedi: N. 12944 del 2018 Rv. 649061-01, N. 23573 del 2019 Rv. 655061-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22061** *del* **05/08/2024** (Rv. **672264-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. *(SGROI ANTONINO) contro* A. *(PODESTA' ERIKA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/04/2018

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE Lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali - Stabilità di impiego ex art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Sussistenza - Ragioni - Disoccupazione involontaria - Obbligo di contribuzione precedente all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Esclusione.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali è caratterizzato dalla stabilità di impiego di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935, sicché tali enti pubblici non economici, in quanto privi del potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro per scelte gestionali di natura

economica, non sono tenuti alla contribuzione per la disoccupazione involontaria in relazione al periodo di vigenza della disciplina antecedente alla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17930 del 2013 Rv. 627459-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22007** *del* **05/08/2024** (Rv. **672326-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(LALLI CLAUDIO) contro* S. *(GARFAGNINI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2023

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE "Rito Fornero" - Contumacia del convenuto - Termine di trenta giorni per l'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Decorrenza - Fondamento.

Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2016 Rv. 640857-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22014** *del* **05/08/2024** (Rv. **672190-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

M. *(IODICE ANTONIO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2022

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE In genere

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015004/2024 67134501

Massime precedenti Conformi: N. 15004 del 2024 Rv. 671345-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22227** *del* **06/08/2024** (Rv. **671945-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

I. *(CALIULO LUIGI) contro* C. *(NAPPI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/11/2018

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità - Aumento dell'età pensionabile in conseguenza dell'incremento dell'aspettativa di vita - Applicabilità - Fondamento.

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 22 ter com. 2 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31001 del 2019 Rv. 656526-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22361** *del* **07/08/2024** (Rv. **672266-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

P. *(SCOPINICH MARIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/07/2021

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Lavoratore - Cessione del quinto dello stipendio - Trattenimento sullo stipendio da parte del datore di lavoro di somme pari ai costi di contabilizzazione e gestione amministrativa funzionali al buon esito della cessione - Legittimità - Condizioni - Onere della prova - Riparto e contenuto.

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1196, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13886 del 2012 Rv. 623362-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22329** *del* **07/08/2024** (Rv. **672191-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

A. *(BUONAJUTO RENATO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/07/2022

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032557/2023 66955301

Massime precedenti Conformi: N. 32557 del 2023 Rv. 669553-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22325** *del* **07/08/2024** (Rv. **672265-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

C. *(ZETTI LUCA) contro* F. *(ANTONUCCI DONATO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/11/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali - Art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Durata dell'incarico - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 3468 del 2019 Rv. 652912-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22360** *del* **07/08/2024** (Rv. **672009-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

A. *(MARAZZA MARCO) contro* G. *(GUARISO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023689/2023 66878701

Massime precedenti Conformi: N. 23689 del 2023 Rv. 668787-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22368** *del* **07/08/2024** (Rv. **672328-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

A. *(AURILIA MATTEO) contro* C. *(FURNO ERIK)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Avvocati dipendenti degli enti locali - Indennità premio di servizio - Determinazione della base di calcolo - Previsione legale degli emolumenti computabili - Tassatività - Sussistenza - Importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari - Computabilità - Esclusione.

La retribuzione contributiva - che costituisce base di calcolo dell'indennità premio di servizio dovuta agli avvocati dipendenti di enti locali, ai sensi art. 4 della l. n. 152 del 1968 - è formata dai soli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione - in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione - ha carattere tassativo; pertanto, gli importi ricevuti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui il Comune, patrocinato da legali suoi dipendenti, è risultato vittorioso, sebbene assoggettati a contribuzione previdenziale, non vanno computati al fine della quantificazione di tale indennità, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne l'equivalenza.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11156 del 2017 Rv. 644229-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22509** *del* **08/08/2024** (Rv. **672267-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

E. *(FANCELLO SERRA GIANFRANCO) contro* B. *(RICCHIUTO PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2020

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Collegamento economico-funzionale tra imprese - Estensione degli obblighi del rapporto di lavoro alle altre società del gruppo - Esclusione - Codatorialità - Unicità del centro d'imputazione del rapporto - Sussistenza - Conseguenze in tema di rapporto di lavoro del dirigente.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 267 del 2019 Rv. 652540-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22429** *del* **08/08/2024** (Rv. **672010-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(ESPOSITO ALDO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/03/2023

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale ATA - Formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia - D.m. n. 50 del 2001 - Punteggio per il servizio militare e civile sostitutivo - Attribuzione di punteggi maggiori per i servizi prestati in costanza di rapporto per la graduatoria relativa alla medesima qualifica - Legittimità.

In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.

Riferimenti normativi: DM Pubblica Istruzione 03/03/2001, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2103

Massime precedenti Vedi: N. 8586 del 2024 Rv. 670538-01, N. 5679 del 2020 Rv. 657513-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22518** *del* **08/08/2024** (Rv. **672192-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

P. *(SANTUORI CRESCENZIO) contro* R. *(NAIMO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/11/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Regione Calabria - Incarico di dirigente generale di dipartimento - Spoil system - Legittimità – Fondamento.

In materia di dirigenti nell'impiego pubblico regionale, il capo dipartimento (nella specie, urbanistica e governo del territorio) della Regione Calabria, avendo la funzione di organizzare, coordinare e dirigere l'ufficio secondo le direttive generali degli organi di direzione politica che assiste, svolge un incarico rispetto al quale opera il sistema di cd. spoil system, rientrando esso nei cd. incarichi dirigenziali apicali che non attengono ad una semplice attività di gestione, ed essendo invece rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7

Massime precedenti Conformi: N. 2510 del 2017 Rv. 643067-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22592** *del* **09/08/2024** (Rv. **671927-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

M. *(TEDESCHI FRANCESCO) contro* I. *(ROMEO LUCIANA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 13/03/2019

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Malattie professionali tabellate - Onere della prova a carico del lavoratore - Contenuto - Prova del nesso di causalità - Esclusione - Malattie professionali non tabellate - Onere della prova - Contenuto.

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27752 del 2009 Rv. 611554-01, N. 13024 del 2017 Rv. 644514-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22603** *del* **09/08/2024** (Rv. **672333-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

D. *(VENETO GAETANO) contro* U. *(PRUDENTE GAETANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/04/2019

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Lavoro universitario - Docenze a contratto - Rapporti di lavoro autonomo - Incarichi didattici comprendenti attività accessorie - Insegnamento di discipline ufficiali - Compatibilità.

In tema di lavoro universitario, le docenze a contratto - nel regime di cui all'art. 1, comma 32, della l. n. 549 del 1995, e poi del d.m. n. 22 del 1998 e dell'art. 23 della l. n. 240 del 2010 - sono tipici rapporti di lavoro autonomo, coordinato ed eventualmente continuativo, anche quando gli incarichi didattici, che possono comprendere non solo l'insegnamento ma anche le normali attività ad esso accessorie (esami, assistenza alle tesi di laurea, partecipazioni a riunioni di Ateneo, tutoraggi inerenti alla materia), sono conferiti per l'insegnamento di discipline "ufficiali".

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 23, Decr. Minist. Università e ricerca scientifica 21/05/1998 num. 22

Massime precedenti Vedi: N. 20504 del 2023 Rv. 668419-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22719** *del* **12/08/2024** (Rv. **672298-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

R. *(PULEJO FRANCESCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/06/2022

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Struttura tecnica di missione di cui all'art.163 del d. lgs. n. 163 del 2006 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga ex art. 1, comma 257, della l. n. 190 del 2014 - Contratti cessati il 31 dicembre 2014 - Applicabilità - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della struttura tecnica di missione di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, la proroga prevista dall'art. 1, comma 257, della l. n. 190 del 2014 deve ritenersi operante anche in relazione ai contratti di collaborazione cessati il 31 dicembre 2014, in quanto il riferimento testuale ai "rapporti" in essere alla data di entrata in vigore della disposizione rende evidente la finalità di assicurare continuità all'attività della struttura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 163, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 257 CORTE COST., Preleggi art. 12

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22869** *del* **16/08/2024** (Rv. **672334-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* N. *(ABBATE DARIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Indicazione della causale giustificativa - “Picchi produttivi” - Sufficienza - Fattispecie.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato, soddisfa il requisito di specificità la causale giustificativa che faccia riferimento a "picchi produttivi", ossia all'intensificazione dell'attività, quando sia accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato l'illegittimità di due contratti per prestazioni di lavoro a termine - uno interinale per prestazione di lavoro temporaneo, l'altro di somministrazione di lavoro, entrambi prorogati e aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni di portalettere - rilevando che l'utilizzatrice Poste Italiane S.p.A. non aveva dato prova né dell'effettiva sussistenza delle ragioni giustificative legittimanti il ricorso a detti contratti, né del nesso causale tra tali ragioni giustificative e l'assunzione del dipendente).

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 77 del 2019 Rv. 652447-01

Massime precedenti Vedi: N. 840 del 2019 Rv. 652564-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22877** *del* **16/08/2024** (Rv. **672299-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* M. *(DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità ASpI ex art. 2 della l. n. 92 del 2012 - Spettanza - Presupposti - Maturazione del diritto alla pensione di anzianità - Decadenza dall'indennità - Sussistenza - Fondamento.

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' In genere.

L'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012 (cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e - ai sensi dell'art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione - il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti, senza che occorra l'effettiva percezione dell'emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene - oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica - a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un'altra specifica protezione.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 40 lett. L. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2697 del 2018 Rv. 647391-01, N. 11965 del 2024 Rv. 670988-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22907** *del* **19/08/2024** (Rv. **672307-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* E. *(RATTI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2019

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Giudizio di appello - Poteri officiosi del giudice - Fondamento - Limiti - Determinazione minimale contributivo - Tardiva produzione del contratto leader - Potere di acquisizione del CCNL che individua la retribuzione parametro - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1246 del 2011 Rv. 615978-01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821-01, N. 32265 del 2019 Rv. 656050-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22923** *del* **19/08/2024** (Rv. **672336-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(BOER PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/07/2018

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi in caso di trasferta o di rimborso per spese di viaggio - Onere probatorio - A carico del richiedente - Sussistenza.

In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Massime precedenti Conformi: N. 18160 del 2018 Rv. 649815-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22922** *del* **19/08/2024** (Rv. **672302-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(TRIOLO VINCENZO) contro* E. *(CAVALLERI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/10/2018

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE Requisiti di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale ex art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Lavoro effettivo - Inclusione delle giornate di ferie e/o riposo retribuito - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, include anche le giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto costituenti pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il trattamento a una lavoratrice che, nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto, aveva goduto di un periodo ininterrotto di ferie, corrispondente a quasi tutto l'anno 2015).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3 com. 1 lett. C

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22901** *del* **19/08/2024** (Rv. **672335-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* R. *(MATALONI GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/07/2018

129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d'impresa - Nozione - Redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali - Computo - Esclusione - Fondamento.

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 21540 del 2019 Rv. 655009-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22903** *del* **19/08/2024** (Rv. **672306-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

D. *(PROIA GIAMPIERO) contro* C. *(SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2020

112001 NOTARIATO - IN GENERE Notai - Pensione d'inabilità - Presupposti - Fondamento - Art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato - Natura - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

112012 NOTARIATO - CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO In genere.

L'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato costituisce disposizione di carattere negoziale, che si sottrae al sindacato di costituzionalità, e - conformemente alle ragioni che l'ente, nella sua autonomia, ha attribuito alla tutela degli iscritti - deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento della pensione d'inabilità presuppone l'esercizio in atto, o comunque giuridicamente possibile, delle funzioni notarili e l'impossibilità di darvi prosecuzione per una causa di inabilità sopravvenuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso di un notaio, costretto a sospendere la propria attività molti anni prima per effetto di un provvedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 27541 del 2020 Rv. 659794-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22921** *del* **19/08/2024** (Rv. **672301-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* S. *(FALZONE FEDERICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2019

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata - Esclusione - Fondamento.

In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. L. C, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 846 del 2024 Rv. 669768-01, N. 6933 del 2024 Rv. 671914-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22897** *del* **19/08/2024** (Rv. **672300-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(MARGIACCHI MARIA GRAZIA) contro* I. *(ROMEO LUCIANA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/01/2019

129033 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - IN GENERE Aggravamenti conseguenti ad infortunio - Termine per il diritto alla revisione - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1048 del 2018 Rv. 646731-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22958** *del* **20/08/2024** (Rv. **672337-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(DE BLASI SABINO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/11/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Mansioni superiori - Differenze retributive ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Modalità di calcolo.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori - deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 157 del 2018 Rv. 646514-01, N. 24266 del 2016 Rv. 641968-01, N. 7823 del 2013 Rv. 626295-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22993** *del* **21/08/2024** (Rv. **672303-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/12/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione fornita dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - Dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa - Necessità - Stato di detenzione - Compatibilità - Conseguenze in tema di decorrenza della prestazione - Fattispecie.

La dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa, prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000, rappresenta un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell'indennità fornita dall'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI) e non è incompatibile con lo stato di detenzione, sicché l'erogazione della prestazione decorre dalla sua presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla data di rilascio della dichiarazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 38, Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 1, Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 2, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 19 com. 2

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23034** *del* **22/08/2024** (Rv. **672268-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

N. *(PETRONIO LUCIANO GIORGIO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/04/2018

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Requisito della non occupazione - Contratto di lavoro intermittente in corso alla data di presentazione della domanda - Spettanza della prestazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Per il riconoscimento della pensione di anzianità deve sussistere, al momento della presentazione della domanda amministrativa, la condizione di inoccupazione che, al pari del requisito contributivo, è elemento costitutivo per il conseguimento della prestazione richiesta; pertanto, la sussistenza di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è ostativa al riconoscimento, trattandosi di contratto di lavoro subordinato che si caratterizza per la peculiare forma di utilizzazione della forza lavoro nell'ambito di un rapporto che, per tutta la sua durata, è in atto con vincoli persistenti per entrambe le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto occupato il ricorrente l'iscritto all'ENPALS e che versava i contributi in relazione a un rapporto di lavoro intermittente, occasionalmente quiescente in coincidenza con la presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 33, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **23039** *del* **22/08/2024** (Rv. **672332-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(IROLLO GAETANO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/10/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione ordinaria - Risoluzione consensuale del rapporto - Spettanza - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, sicché tale ipotesi ricorre anche nel caso di risoluzione consensuale, non essendovi alcuna differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un'accordo consensuale, salvo risulti provato che la sua adesione alla proposta risolutiva, sia intervenuta in presenza di una giusta causa di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 34 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17303 del 2016 Rv. 640882-01

Massime precedenti Vedi: N. 12565 del 2017 Rv. 644499-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **23040** *del* **22/08/2024** (Rv. **672304-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/11/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Assegno di invalidità in godimento o successivamente riconosciuto - ASpI - Facoltà di opzione - Mancata previsione di un termine - Conseguenze.

La coesistenza dell'ASpI e dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento o successivamente riconosciuto, non è consentita, ma l'assicurato ha facoltà di optare per uno dei due trattamenti e, stante la mancata previsione di un termine per esercitare l'opzione, di scegliere l'erogazione dell'indennità anche in sede di ricorso amministrativo avverso il rigetto del riconoscimento dell'ASpI, con l'unica conseguenza che il tardato esercizio dell'opzione comporta, a norma dell'art. 2, comma 41, della l. n. 92 del 2012, la ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo di ASpI.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 41 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24751 del 2023 Rv. 668619-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23037** *del* **22/08/2024** (Rv. **672338-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/05/2018

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022072/2020 65905501

Massime precedenti Conformi: N. 22072 del 2020 Rv. 659055-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23059** *del* **26/08/2024** (Rv. **672145-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

T. *(SCUDERI ANDREA) contro* A. *(MARTINES VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/12/2018

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c. - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione.

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12923 del 2013 Rv. 626671-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23157** *del* **27/08/2024** (Rv. **672147-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

T. *(CANIGLIA CARLO) contro* A. *(MOTTA CATALDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/06/2018

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione.

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18202 del 2008 Rv. 604219-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23154** *del* **27/08/2024** (Rv. **672146-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

P. *(AMORESANO ALESSANDRA) contro* C. *(MURA MATILDE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/02/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Requisito della gravità - Nozione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23159** *del* **27/08/2024** (Rv. **672227-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(RACCUGLIA TOMMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2018

132100 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE Omessa notificazione - Conseguenze - Improcedibilità - Sussistenza - Precedente proposizione di appello principale tardivo - Sanatoria dell'improcedibilità - Esclusione.

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24742 del 2017 Rv. 646371-01, N. 5166 del 2023 Rv. 667228-01, N. 15726 del 2022 Rv. 665100-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23204** *del* **27/08/2024** (Rv. **672236-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

I. *(GIANNICO GIUSEPPINA) contro* R. *(NATALE ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/04/2019

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Pensione di reversibilità - Cessazione del regime di contitolarità - Pensione spettante al superstite residuo - Criteri di calcolo - Perequazione automatica ex l. n. 140 del 1985 - Applicabilità - Rilevanza dell'integrazione al trattamento minimo - Sussistenza.

In tema di pensione ai superstiti, alla cessazione del regime di contitolarità tra i beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del superstite residuo deve essere rideterminata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, bensì operando un conteggio virtuale, a decorrere dalla data della morte del dante causa, che prenda a riferimento l'ammontare della pensione diretta a questo spettante, nella quale però, se già integrata al trattamento minimo ex art. 6 d.l. n. 463 del 1983, conv. con modific. in l. n. 638 del 1983, non possono comprendersi gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica introdotta dall'art. 4 l. n. 140 del 1985, poiché essi devono essere determinati tenendo conto dell'importo a calcolo della pensione del titolare e non di quello conseguente all'integrazione al minimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 20/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10375 del 2015 Rv. 635392-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23257** *del* **28/08/2024** (Rv. **672194-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

C. *(PESSI ROBERTO) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2023

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - CNPADC - Contributo di solidarietà - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 486 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 488 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31875 del 2018 Rv. 652020-01

Massime precedenti Vedi: N. 20684 del 2024 Rv. 672074-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23286** *del* **28/08/2024** (Rv. **672195-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

E. *(TROMBETTA MARCELLO) contro* M. *(FURFARI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Soggetto gravato - Prove espletate od acquisite su istanza della parte non gravata dal relativo onere - Utilizzazione favorevole alla controparte in sede di decisione - Legittimità - Fondamento.

Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5980 del 1998 Rv. 516496-01

Massime precedenti Vedi: N. 9863 del 2023 Rv. 667344-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23257** *del* **28/08/2024** (Rv. **672194-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

C. *(PESSI ROBERTO) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2023

129201 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE Crediti previdenziali - Controversia sull'ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione decennale - Fondamento - Art. 47-bis d.p.r. n. 639 del 1970 - Irrilevanza - Ragioni.

In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis

d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31527 del 2022 Rv. 665981-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **28/08/2024** (Rv. **672237-02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

A. *(VITTUCCI ANTONIO) contro* F. *(SALAFIA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2023

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di agenzia - Rapporto di procacciamento di affari - Distinzione.

Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Vedi: N. 19828 del 2013 Rv. 628644-01, N. 2828 del 2016 Rv. 638716-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **28/08/2024** (Rv. **672237-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

A. *(VITTUCCI ANTONIO) contro* F. *(SALAFIA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2023

129164 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo - Principio di non contestazione - Applicabilità - Con riferimento ai verbali ispettivi degli enti previdenziali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che

aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31704 del 2019 Rv. 656000-01, N. 5851 del 2024 Rv. 670240-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23252** *del* **28/08/2024** (Rv. **672193-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

P. *(VIETTI MICHELE GIUSEPPE) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/06/2023

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali - Efficacia probatoria - Limiti.

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3973 del 1998 Rv. 514612-01

Massime precedenti Vedi: N. 14965 del 2012 Rv. 623620-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23318** *del* **29/08/2024** (Rv. **672196-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

B. *(CASULLI SAVERIO) contro* N. *(SPINELLI GIANFRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2023

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta priva di effettive conseguenze pregiudizievoli o di concreti vantaggi - Successiva elisione degli effetti dannosi - Idoneità ad escludere la rilevanza disciplinare dei fatti - Insussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'assenza nella condotta contestata al lavoratore di effettive conseguenze pregiudizievoli per il datore o per terzi, ovvero di concreti vantaggi a favore proprio o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad eliderne gli effetti dannosi,

non valgono di per sé ad escludere la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la sanzione espulsiva. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in ragione della ritenuta assenza di offensività, aveva escluso la rilevanza disciplinare di plurime condotte attuate in violazione delle disposizioni aziendali e dei diritti dei clienti da un direttore di filiale di un istituto di credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8816 del 2017 Rv. 643905-01, N. 30469 del 2023 Rv. 669343-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23325** *del* **29/08/2024** (Rv. **672197-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

Z. *(ANDREONI AMOS) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2018

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE Erronea indicazione da parte dell'istituto previdenziale del termine per proporre impugnazione giudiziale - Danno conseguente per l'assicurato - Presupposti - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.

Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11090 del 2007 Rv. 596911-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23345** *del* **29/08/2024** (Rv. **672148-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

F. *(ZUCCARO MAURIZIO) contro* I. *(CARILE CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/10/2019

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Domanda giudiziale di pagamento delle provvigioni - Contenuto - Indicazione dei contratti conclusi per il tramite dell'agente - Necessità - Conseguenze - Onere probatorio - Produzione degli ordini raccolti - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra

preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10821 del 2011 Rv. 617406-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23331** *del* **29/08/2024** (Rv. **672142-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

D. *(BARADEL LORENZO) contro* S. *(MINNUCCI ANNA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/04/2023

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Contratto di agenzia - Onerosità del patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. - Modalità di liquidazione e pagamento dell'indennità - Derogabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di contratto di agenzia, poiché la naturale onerosità del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis c.c. è derogabile dalle parti, sono derogabili a fortiori le modalità di liquidazione e pagamento della relativa indennità, che può quindi anche essere erogata, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi in corso di rapporto, salvo il conguaglio finale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 bis

Massime precedenti Vedi: N. 17770 del 2016 Rv. 640999-01, N. 12127 del 2015 Rv. 635631-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23414** *del* **30/08/2024** (Rv. **672143-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

S. *(VITALE SOSSIO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2019

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Requisiti di accesso e decorrenza - Regime derogatorio ex art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013 (c.d. misura di salvaguardia) - Lavoratori destinatari di licenziamento collettivo con collocamento in mobilità cessato prima del 4 dicembre 2011 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di trattamento pensionistico, la misura di salvaguardia di cui alla norma generale dettata dall'art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013, si applica anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo, il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, in quanto, in difetto dei presupposti per l'applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e), anche il licenziamento collettivo costituisce un'ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 143 art. 1 com. 194 lett. D, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 143 art. 1 com. 194 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 31334 del 2022 Rv. 665979-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23411** *del* **30/08/2024** (Rv. **672198-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

M. *(BOLOGNA MARCO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/01/2019

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Requisiti di accesso e decorrenza - Regime derogatorio ex art. 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. con l. n. 214 del 2011, come novellato ai sensi dell'art. 1, comma 265, lett. c, l. n. 208 del 2015 - Presupposto - Mancato svolgimento di lavoro dipendente a tempo indeterminato - Lavoratori assunti in prova dopo la cessazione dal servizio - Applicabilità - Condizioni.

In tema di pensione di vecchiaia, il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015, si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 265 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31334 del 2022 Rv. 665979-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23439** *del* **30/08/2024** (Rv. **672150-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

B. *(MAZZOTTA ORONZO) contro* F. *(DEL PUNTA RICCARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2021

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Dipendente di istituto di credito - Violazione degli obblighi di identificazione della clientela ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2007 (prima della modifica da parte dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017) - Rilevanza disciplinare - Valutazione ex art. 20 d.lgs. n. 231 del 2007 - Incidenza mitigatrice - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di illeciti disciplinari del dipendente di istituto di credito, costituisce condotta rilevante la violazione dell'obbligo di identificazione della clientela alla sua presenza fisica previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione applicabile ratione temporis (prima della novella di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017), né tale obbligo è derogato dall'art. 20 del

medesimo d.lgs., il quale disciplina altri aspetti della valutazione del rischio che presuppongono la già compiuta identificazione del cliente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 19, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 20, Decreto Legisl. 29/05/2017 num. 90 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 20083 del 2018 Rv. 650117-01, N. 3649 del 2021 Rv. 660494-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23419** *del* **30/08/2024** (Rv. **672144-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

C. *(BECCARI SELVINO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/12/2020

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Regime derogatorio ex art. 1, comma 265, lett. a, l. n. 208 del 2015 - Ricalcolo della pensione sulla base del sistema integralmente retributivo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il ricalcolo delle pensioni, in applicazione del regime derogatorio di cui all'art. 1, comma 265, lett. a, l. n. 208 del 2015, non va effettuato sulla base del sistema integralmente retributivo, perché la norma citata prevede deroghe solo per i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze, non riguardo alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 265 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31339 del 2022 Rv. 666175-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23425** *del* **30/08/2024** (Rv. **672149-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

Z. *(FIORMARINO MARIA) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2022

066009 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO Domanda giudiziale - Effetto impeditivo della decadenza - Decisione di merito - Necessità - Fondamento - Declaratoria di improcedibilità della domanda - Sottrazione alla maturazione della decadenza - Esclusione - Ragioni.

La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26309 del 2017 Rv. 646179-02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

AGOSTO 2024

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21659** *del* **01/08/2024** (Rv. **671888-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

C. *(FUSO ANNALISA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/06/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Termine triennale di decadenza dall'accertamento ex art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario - Interruzione per notitia criminis - Decorrenza dalla chiusura del procedimento penale - Notifica di avviso di accertamento in pendenza del processo penale - Impugnazione dell'avviso - Sospensione del termine di decadenza - Nuova decorrenza dalla definizione del giudizio tributario.

Il termine triennale di decadenza dall'accertamento, previsto dall'art. 221, par. 3, del codice doganale comunitario, è interrotto dalla data di presentazione di una notitia criminis e fino alla chiusura del procedimento penale, ai sensi del successivo par. 4 della menzionata disposizione, mentre, quando l'Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato nell'ambito di un procedimento tributario pendente alla data di definizione del procedimento penale, lo stesso termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo termine di decadenza triennale per l'emissione di un ulteriore avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 21444 del 2022 Rv. 665311-01, N. 30901 del 2019 Rv. 655941-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21758** *del* **01/08/2024** (Rv. **672034-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(NINFALI ARIANNA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/09/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Obbligazione doganale relativa a dazi all'importazione - Merci in custodia temporanea - Esclusione - Dichiarazione di destinazione e accettazione da parte dell'Autorità doganale - Necessità - Fattispecie.

In tema di dazi, l'obbligazione doganale all'importazione non sorge nel periodo in cui la merce è detenuta in custodia temporanea, ma solo quando la dichiarazione dalla quale si evince la destinazione della merce è presentata e accettata dall'Autorità doganale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso del dazio antidumping provvisorio, istituito con Regolamento UE n. 2015/501 del 24 marzo 2015 sulle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, in quanto l'obbligazione doganale era sorta solo dopo la sua entrata in vigore con l'accettazione della dichiarazione doganale, pur trovandosi le merci già in Italia in custodia temporanea).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 96, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 56, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 77, Regolam. Consiglio CEE 09/10/2013 num. 952 art. 144, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 20, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 1954 del 2020 Rv. 656778-02, N. 29296 del 2023 Rv. 669253-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21656** *del* **01/08/2024** (Rv. **671930-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(MELIS GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO NAPOLI, 09/05/2023

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso IVA - Onere della prova di assolvimento dell'imposta ai fini della detrazione – Restituzione dell'eccedenza sull'IVA detraibile - Sussistenza.

177094 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - APPELLO - INCIDENTALE In genere.

In tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'amministrazione per la restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16103 del 2022 Rv. 664726-01, N. 26523 del 2023 Rv. 668901-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21905** *del* **02/08/2024** (Rv. **671890-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/02/2021

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Notifica all’erede dell’ex socio accomandatario e liquidatore in luogo della notifica alla società in accomandita semplice - Validità - Esclusione - Fondamento.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4,

del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36892 del 2022 Rv. 666520-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21870** *del* **02/08/2024** (Rv. **671880-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

T. *(MAIONE AGOSTINO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/04/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Raddoppio dei termini, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Estensione automatica al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15999 del 2024 Rv. 671289-01, N. 24576 del 2022 Rv. 665797-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21839** *del* **02/08/2024** (Rv. **672035-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 28/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Delega per la sottoscrizione ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Delega di firma - Modalità - Inapplicabilità della disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze.

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8814 del 2019 Rv. 653352-01, N. 28850 del 2019 Rv. 655599-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21870** *del* **02/08/2024** (Rv. **671880-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

T. *(MAIONE AGOSTINO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/04/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Processo tributario - Condebitore solidale - Contestazione del raddoppio dei termini, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, relativo all'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, l'operatività del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24576 del 2022 Rv. 665797-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21918** *del* **02/08/2024** (Rv. **672037-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

D. *(ZUNARELLI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/11/2013

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI,

PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accise - Svincolo irregolare di prodotti in sospensione d'accisa - Responsabilità oggettiva del depositario fiscale - Sussistenza - Fondamento - Conformità al diritto unionale - Necessità.

In tema di svincolo irregolare di prodotti in sospensione di accisa, la responsabilità fiscale del depositario ha natura oggettiva e non è derogabile se non nel caso di perdita fisica dei prodotti e, quindi, di materiale impossibilità di immissione nel consumo unionale, per cui, conformemente all'articolo 14, par. 1, della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, in caso di fatto illecito del terzo, rispetto al quale il responsabile stesso risulta del tutto estraneo, è esonerato da ogni responsabilità solo quando si verifica la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 6949 del 2022 Rv. 664095-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21883** *del* **02/08/2024** (Rv. **672036-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 - Legittimazione passiva esclusiva della Agenzia delle dogane.

La legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 25149 del 2023 Rv. 669074-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **21915** *del* **02/08/2024** (Rv. **672081-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(PRIMAVERA SABRINA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/01/2020

040142 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Cartella di pagamento per tasse automobilistiche - Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella per la riscossione coattiva - Termine triennale ex art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983 - Prescrizione - Decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto presupposto definitivo - Fondamento.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

179613 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18006 del 2024 Rv. 671624-01, N. 1543 del 2018 Rv. 647000-02, N. 24595 del 2022 Rv. 665501-01, N. 14312 del 2024 Rv. 671428-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22072** *del* **05/08/2024** (Rv. **672344-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(DE MATTIA GABRIELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Elusione fiscale - Contraddittorio preventivo - Ipotesi elusive non tipizzate dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.

In tema di contestazioni di tipo antielusivo, anche se non riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le peculiarità dell'accertamento delle fattispecie elusive ed il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente impongono il contraddittorio preventivo, essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta, a pena di nullità dell'atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare, prima di emettere l'avviso di accertamento, il termine dilatorio di 60 giorni, decorrente della data di ricezione della richiesta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2015 Rv. 634028-01, N. 27709 del 2022 Rv. 665671-01, N. 27158 del 2021 Rv. 662423-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22072** *del* **05/08/2024** (Rv. **672344-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(DE MATTIA GABRIELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina

antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Contraddittorio preventivo - Chiarimenti inviati dal contribuente - Rispetto del termine di 60 giorni - Condizioni.

In tema di contraddittorio preventivo preordinato all'assunzione dell'avviso di accertamento della fattispecie elusiva, il comma 4 dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel porre a carico del contribuente l'onere di inviare i chiarimenti per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, va inteso - al pari di quanto stabilito nell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, avente la medesima ratio - nel senso di comunicare gli stessi entro tale termine, affinché l'Amministrazione possa darne specificamente conto nell'avviso di accertamento ai sensi del successivo comma 5.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2439 del 2017 Rv. 642884-01, N. 25759 del 2014 Rv. 633712-01, N. 30770 del 2018 Rv. 651617-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22114** *del* **05/08/2024** (Rv. **672250-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

C. *(LUCARIELLO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 28/05/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accise - Avviso ex art. 14, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Sospensione ex art. 2-quater, comma 1-bis, del d.l. n. 564 del 1994 - Impugnazione immediata dell'atto sospeso - Interesse ad agire - Sussistenza.

In tema di accise, la facoltà, riconosciuta al contribuente dall'art. 2-quater, comma 1-quinquies, del d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla l. n. 656 del 1994, di impugnare l'avviso di pagamento (previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, così come modificato dall'art. 1, lett. q), del d.lgs. n. 48 del 2010, applicabile ratione temporis) già sospeso dall'amministrazione, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 2-quater, unitamente all'atto modificativo o confermativo successivamente adottato dall'amministrazione non esclude di per sé l'interesse a impugnare, in via immediata, l'atto sospeso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1, Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 1 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1, Decreto Legisl. 29/03/2018 num. 48 art. 1 lett. Q

Massime precedenti Vedi: N. 3049 del 2019 Rv. 652518-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22009** *del* **05/08/2024** (Rv. **672248-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

C. *(ZONTINI ANNA) contro* C. *(COGGIATTI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/12/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione dei fabbricati - Riconoscimento della ruralità - Effetti retroattivi ex art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 - Presupposti - Conseguenze.

In tema di fabbricati rurali, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013, presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamento catastale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 14, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 14, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 26/07/2012, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33927 del 2019 Rv. 656604-01, N. 26617 del 2017 Rv. 646421-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21972** *del* **05/08/2024** (Rv. **672339-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

F. *(RUGGERI IRIS MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura - Delega di firma - Omessa indicazione della durata - Nullità - Esclusione - Ragioni.

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 8814 del 2019 Rv. 653352-01

Massime precedenti Vedi: N. 11013 del 2019 Rv. 653414-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22134** *del* **05/08/2024** (Rv. **672251-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

S. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/03/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Esenzione ex art. 52, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 504 del 1995 - Processi mineralogici - Nozione - Fattispecie.

In tema di accise sull'energia elettrica, i processi mineralogici, che consentono di usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995, sono quelli che realizzano processi di riduzione chimica, elettrolitici, metallurgici e mineralogici, impiegati nelle attività che lavorano materie prime, quali roccia, vetro o metallo, per ottenere un prodotto semilavorato o finito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione per l'energia elettrica utilizzata per la produzione del feldspato di potassio, non richiedendo per la sua realizzazione un processo mineralogico, ma trattandosi di mera attività estrattiva del minerale, senza alcuna trasformazione dello stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22067** *del* **05/08/2024** (Rv. **672249-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/04/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul gas metano - Riconoscimento dell'aliquota agevolata al consumatore finale - Diritto del fornitore al rimborso - Decorrenza.

In tema di accise sul gas metano, il diritto del fornitore al rimborso dell'imposta, in conseguenza del riconoscimento, al consumatore finale, del regime agevolato per l'impiego di gas naturale per usi industriali, spetta a decorrere dalla data in cui il consumatore finale predetto ha presentato la relativa istanza all'autorità finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 19798 del 2019 Rv. 654761-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21972** *del* **05/08/2024** (Rv. **672339-02**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

F. *(RUGGERI IRIS MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Notificazione ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 - Deroga alla regola generale ex art. 14 del l. n. 890 del 1982 - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento fiscale, l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, nel consentire all'amministrazione finanziaria di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, non comporta alcuna deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della l. n. 890 del 1982, limitandosi ad aggiungere ulteriori modalità di notificazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29642 del 2019 Rv. 655744-01, N. 9395 del 2024 Rv. 670818-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22108** *del* **05/08/2024** (Rv. **672317-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(BONZANI ELISA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 19/07/2021

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Iscrizione ipotecaria - Impugnazione - Pluralità di atti prodromici definitivi - Deducibilità di vizi derivati - Limiti - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37259 del 2021 Rv. 663045-01, N. 4614 del 2018 Rv. 647275-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22072** *del* **05/08/2024** (Rv. **672344-03**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(DE MATTIA GABRIELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Collegamento negoziale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di dividend washing.

In tema di elusione fiscale, l'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, facendo riferimento agli atti e ai contratti tra loro collegati, consente di configurare l'abuso del diritto anche in una pluralità di atti negoziali che sono collegati tra loro e che coinvolgono diversi soggetti, purché si accerti che tali complessive ed articolate attività negoziali sono prive di sostanza economica, in quanto la qualificazione delle stesse non è coerente con il fondamento giuridico del loro insieme e non è utilizzata in conformità alle logiche di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto elusivo l'insieme delle operazioni straordinarie svolte dalla società contribuente, tramite l'adozione di uno schema di dividend washing, in cui le operazioni di scissione, distribuzione dei dividendi e successiva cessione di quote, realizzate in breve periodo

ed in favore di sole tre famiglie, risultavano prive di valide ragioni economiche, non avendo comportato alcuna riorganizzazione societaria).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27709 del 2022 Rv. 665671-01, N. 29936 del 2023 Rv. 669268-01, N. 27158 del 2021 Rv. 662423-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22068** *del* **05/08/2024** (Rv. **672314-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CASALE GIACOMO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 28/11/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici per calamità naturali - IVA - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Le agevolazioni fiscali previste in favore di persone colpite da calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17563 del 2018 Rv. 649639-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22257** *del* **06/08/2024** (Rv. **672316-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(DALFINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 30/06/2023

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Avviso di accertamento - Informazioni riservate provenienti da autorità straniera - Utilizzabilità - Condizioni - Prova contraria - Onere del contribuente.

Nell'ambito degli accertamenti fiscali in materia di IVA, le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, scambiate dalle autorità competenti ai sensi del Reg. CE n. 1798 del 2003, confluito nel Reg. UE n. 904 del 2010, sono utilizzabili in virtù dell'efficacia probatoria loro direttamente riconosciuta dalla predetta normativa, anche se sono richiamate soltanto per estratto, ex artt. 42 e 56 dei rispettivi regolamenti, spettando al contribuente che le contesti l'onere di fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 07/10/2003 num. 1798 art. 42, Regolam. Consiglio CEE 07/10/2010 num. 904 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 10118 del 2017 Rv. 644042-02

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22261** *del* **06/08/2024** (Rv. **672312-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

C. *(IORIO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, 09/09/2022

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessioni intracomunitarie - Onere di diligenza e prudenza del cedente - Art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 - Scopo - Contenuto.

In tema di cessioni intracomunitarie, l'onere di diligenza e prudenza - che, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, grava sul cedente per prevedere e prevenire possibili illeciti a valle - si accentua quando emergono anomalie rispetto a prassi ordinarie (nella specie, la conduzione di trattative con il futuro legale rappresentante di una costituenda società) e deve avere riguardo all'effettività, operatività, serietà e solidità del cessionario, al fine di ricavarne un complessivo giudizio di affidabilità, attraverso un'indagine che non sia limitata alle risultanze formali, quali l'esistenza e la validità della partita IVA, ma che si estenda alla reale situazione economico-patrimoniale, scandagliando le strutture, la patrimonializzazione, la clientela e la reputazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22333 del 2018 Rv. 650507-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22233** *del* **06/08/2024** (Rv. **672340-02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CINQUE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/09/2014

103233 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Appalto di servizi fittizio - Obbligo dell'utilizzatore di operare le ritenute - Esperimento dell'azione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente da parte del lavoratore - Irrilevanza.

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

In caso di appalto di servizi meramente fittizio, l'appaltante, in quanto utilizzatore della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, assume l'effettiva qualità di datore di lavoro ed è, pertanto, gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, indipendentemente dall'avere o meno il singolo lavoratore esercitato, con esito positivo, l'azione ex art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, volta al riconoscimento del rapporto di lavoro direttamente con l'appaltante.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778-02, N. 28953 del 2018 Rv. 651835-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22271** *del* **06/08/2024** (Rv. **672252-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(HOLZEISEN RENATE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRENTO, 21/06/2019

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica di avviso di accertamento all'estero - Art. 60, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo - Cittadini italiani residenti all'estero o società italiane con sede all'estero - Fondamento - Fattispecie.

In tema di avvisi di accertamento, il sistema notificatorio, previsto dall'art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere utilizzato solo ove il destinatario sia un cittadino italiano o una società di diritto italiano, residente o con sede all'estero, poiché la lettera della norma presuppone che si tratti di soggetti per i quali sussista il presupposto dell'imposizione in Italia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata ex art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anziché ai sensi dell'art. 142 c.p.c., nei confronti di una società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13753 del 2023 Rv. 668089-01, N. 618 del 2018 Rv. 646806-01, N. 20256 del 2017 Rv. 645332-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22249** *del* **06/08/2024** (Rv. **672341-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/06/2020

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Società di comodo - Diniego del diritto alla detrazione IVA - Art. 30 della l. n. 724 del 1994 - Contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della "direttiva IVA" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Disapplicazione.

In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, nell'escludere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori ad una determinata soglia (presumendone il carattere non operativo), si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della dir. 2006/112/CE e va, quindi, disapplicato da parte del giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia UE n. 341 del 7 marzo 2024, secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed abusi non

devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell'IVA.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9 lett. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 16204 del 2018 Rv. 649230-02, N. 9461 del 2018 Rv. 647825-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22139** *del* **06/08/2024** (Rv. **672270-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(CECCIO GIANFILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/10/2016

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Immobilizzazioni materiali o immateriali - Ammortizzabilità del relativo costo - Condizioni - Beni di proprietà di terzi - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili se riguardano beni consumabili che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non invece se riguardano beni di proprietà di terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché aveva ritenuto ammortizzabili i costi di costruzione del fabbricato adibito a sede della società contribuente, senza considerare che, essendo stato realizzato su terreno di proprietà comunale, in assenza di concessione a costruire o dell'acquisto del diritto di superficie, l'edificio non era mai entrato nel suo patrimonio, in virtù del principio dell'accessione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641-01, N. 8389 del 2013 Rv. 626313-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10225 del 2017 Rv. 644044-02

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22171** *del* **06/08/2024** (Rv. **672311-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/10/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rettifica catastale in autotutela - Riduzione di valore e rendita - Impugnazione autonoma - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione di un atto di rettifica catastale, con cui l'Amministrazione si sia limitata a ridurre, in sede di autotutela conservativa, il valore e la rendita

dell'immobile precedentemente attribuiti, è inammissibile per carenza di interesse ad agire, trattandosi di una mera revoca parziale del precedente provvedimento e, pertanto, priva di innovatività e riconducibile a quello originario, di cui segue le sorti, non solo se questo è divenuto definitivo, ma anche se è stato tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31574 del 2021 Rv. 662824-01, N. 18625 del 2020 Rv. 658662-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22267** *del* **06/08/2024** (Rv. **672310-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

P. *(VISCONTI GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Natura - Atto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione esattoriale, la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 850 del 2021 Rv. 660261-01, N. 14213 del 2022 Rv. 664962-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22257** *del* **06/08/2024** (Rv. **672316-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(DALFINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 30/06/2023

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Informazioni provenienti da autorità estera - Allegazione dell’atto ispettivo straniero - Necessità - Esclusione - Condizioni.

279389 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere.

In tema di IVA, l'avviso di accertamento fondato su informazioni scambiate dalle autorità competenti, ai sensi del Reg. CE n. 1798 del 2003, rifuso nel Reg. UE n. 904 del 2010, è legittimamente motivato se, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, riporta nei tratti essenziali il contenuto delle predette informazioni, benché il modello utilizzato per la cooperazione internazionale (nella specie, il modello SCAC proveniente dall'autorità rumena) non sia allegato all'avviso o ad altro atto da questo richiamato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 07/10/2003 num. 1798, Regolam. Consiglio CEE 07/10/2010 num. 904

Massime precedenti Vedi: N. 23686 del 2022 Rv. 665346-01, N. 8016 del 2024 Rv. 670858-01, N. 10118 del 2017 Rv. 644042-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22261** *del* **06/08/2024** (Rv. **672312-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

C. *(IORIO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, 09/09/2022

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni esenti - Cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare - Presupposti - Navigazione in alto mare concreta ed effettiva - Onere probatorio a carico del cedente - Contenuto - Conseguenze.

In tema di IVA, l'esenzione per la cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare, di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che, nel testo interpolato dall'art. 8, comma 2, lett. e), n. 1), della l. n. 217 del 2011, recepisce l'art. 148 della Dir. 112/2006/CE, presuppone un'effettiva e concreta attività di navigazione in alto mare, sicché il cedente, che in difetto di esenzione sarebbe il soggetto obbligato al versamento dell'imposta, è tenuto a verificare, alla stregua e nei limiti degli ordinari criteri di diligenza professionale in ragione dell'attività esercitata, l'effettivo utilizzo, da parte del cessionario, della nave oggetto di contratto ed a fornirne la relativa prova, innanzitutto attraverso il giornale di navigazione, ex artt. 173, lett. c), e 174, comma 3, e 178 c.n., altrimenti rispondendo dell'omesso versamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 15/12/2011 num. 217 art. 8 com. 2 lett. E, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 148, Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 7533 del 2021 Rv. 660779-01, N. 24603 del 2022 Rv. 665794-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22233** *del* **06/08/2024** (Rv. **672340-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CINQUE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/09/2014

103233 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO Somministrazione di manodopera irregolare - Costo delle Prestazioni di lavoro - Detrazione IVA - Deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRAP e IRES) - Esclusione - Fondamento.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornitura dedotta in

contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuito il corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causale l'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto di certezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto per la sua produzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778-01, N. 16279 del 2024 Rv. 671315-01, N. 34876 del 2021 Rv. 663136-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22307** *del* **07/08/2024** (Rv. **672254-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

M. *(FIORENTINO STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/03/2015

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Cessione infracomunitaria di alcolici in esenzione IVA e sospensione di accisa - Prova della consegna della merce - Visto doganale sul terzo esemplare del DDA - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

279494 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI In genere.

In tema di operazioni di cessione infracomunitaria di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 ss. del d.lgs. n. 504 del 1995, contestate dall'Amministrazione finanziaria come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza del perfezionamento della procedura di appuramento.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 2, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 3 com. 1, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8353 del 2022 Rv. 664149-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22292** *del* **07/08/2024** (Rv. **672253-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

E. *(GRANDE CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/10/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Soglia antiriciclaggio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2004, ratione temporis vigente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, non opera la soglia di euro 12.500, prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 56 del 2004 nel testo ratione temporis applicabile, poiché tale limitazione alla circolazione del contante e dei titoli al portatore, introdotta in attuazione della dir. 2001/97/CE, pertiene al diverso piano della disciplina antiriciclaggio ed alla rilevazione delle infrazioni all'art. 1 della l. n. 197 del 1991 e successive modifiche.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 20/02/2004 num. 56 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 04/12/2001 num. 97, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1645 del 2017 Rv. 642473-01, N. 9403 del 2024 Rv. 670819-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22420** *del* **08/08/2024** (Rv. **672308-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(CANTILLO GUGLIELMO) contro* L.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Natura stagionale dell'attività - Riduzione tariffaria ex art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esplicita previsione regolamentare - Necessità - Fondamento.

In tema di TARSU, la riduzione tariffaria per la c.d. natura stagionale dell'attività esercitata dal contribuente richiede un'esplicita previsione regolamentare, poiché l'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 è una disposizione derogatoria, la cui applicazione è rimessa ad una facoltà discrezionale dell'ente locale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1995 num. 507 art. 66 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10361 del 2007 Rv. 598828-01, N. 5355 del 2020 Rv. 657361-01, N. 25214 del 2016 Rv. 642030-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22616** *del* **09/08/2024** (Rv. **672256-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

L. *(BIA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/12/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Ambito di operatività nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.

Nel processo tributario, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda, né può aggirare il principio di sindacabilità limitata degli atti sottostanti adottati dall'Amministrazione finanziaria, autonomamente e obbligatoriamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non operante il principio di non contestazione sulla natura non familiare dei debiti tributari posti a fondamento di un'iscrizione ipotecaria, poiché la

definitività delle cartelle ad essa sottese non consentiva più di mettere in dubbio l'an e il quantum del credito fiscale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7127 del 2019 Rv. 653319-01, N. 12287 del 2018 Rv. 648373-01, N. 34707 del 2022 Rv. 666400-01, N. 16984 del 2023 Rv. 668258-01

Sez. **5**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **22619** *del* **09/08/2024** (Rv. **672271-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

E. *(VERNA MARIA ROSA) contro* C. *(COLANGELO MASSIMO MICHELE)*

Ordina rinnovazione notifica

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione del ricorso per cassazione - Morte del domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nulla ex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altro professionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita presso il domiciliatario deceduto, poiché, pur essendo nulla, e non inesistente, non poteva dirsi sanata, in quanto il contribuente si era costituito tardivamente, al fine di eccepirne l'invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 12411 del 2022 Rv. 664343-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19343 del 2008 Rv. 604264-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22608** *del* **09/08/2024** (Rv. **672342-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/07/2021

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Operazione di c.d. “merger leveraged buy out” - Detraibilità dell'IVA – Condizioni – Fattispecie.

In tema di operazione di c.d. merger leveraged buy out, l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società c.d. veicolo, se correlata ad acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione dell'operazione di acquisizione della società c.d. target, è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972 a condizione che la società risultante dalla fusione sia titolare dello status di soggetto passivo dell'imposta che ambisce a detrarre e che i beni e servizi acquistati siano impiegati da tale soggetto passivo in funzione di operazioni sue proprie soggette

ad IVA. (Nel caso di specie, in cui una società veicolo era stata costituita con la finalità di acquisire le quote di una società target, commissionando e ricevendo prestazioni di servizi di consulenza legati in via esclusiva all'operazione di leveraged buy out, senza esercitare per dette prestazioni il diritto alla detrazione dell'IVA, la S.C. ha stabilito che l'attività di acquisizione della società target si atteggia, ai fini IVA, come preparatoria di quella economica che, in esito all'acquisizione della società bersaglio, verrà esercitata e che il sostenimento da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, essendo i beni e servizi acquistati prodromici al suo concreto avvio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 868 del 2019 Rv. 652458-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22593** *del* **09/08/2024** (Rv. **672255-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(BRANCALEONI MARIO) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione per le forze Armate e le forze di Polizia - Art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 - Irretroattività - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Ragioni.

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013 per il personale - se in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, per il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2000, per il personale appartenente alla carriera prefettizia - che è proprietario di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, si applica a decorrere dall'1 luglio 2013 e la scelta intenzionale e discrezionale del legislatore di stabilire la decorrenza da un determinato momento non viola gli artt. 2, 3 e 97 Cost., non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole, in termini di esenzione o riduzione, rispetto alla disciplina generale del tributo considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 7 lett. D CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 28 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28931 del 2023 Rv. 669250-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22582** *del* **09/08/2024** (Rv. **672309-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(ANDREOTTI ROBERTA) contro* E.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/01/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU - Cabina elettrica già censita in

catasto - Determinazione della base imponibile - Componente impiantistica - Rilevanza - Condizioni - Criteri.

In materia di ICI e di IMU, gli impianti della rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, se stabilmente infissi al suolo pertinenziale o al manufatto principale, costituiscono parte integrante della cabina appartenente al gestore del servizio di fornitura, in quanto strettamente funzionali al processo produttivo, e, al fine di determinare la base imponibile dei tributi dovuti per la cabina già censita in catasto, è utilizzabile ex post la maggiore rendita attribuita d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, dopo l'invito alla regolarizzazione catastale, mediante la valorizzazione della componente impiantistica, da parte del Comune, ex art. 1, commi 336 e 337, della l. n. 311 del 2004, anche con riferimento ad annate antecedenti la sua notificazione al contribuente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/04/1939 num. 652 art. 4, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2019 Rv. 652782-02, N. 4587 del 2020 Rv. 657318-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **22674** *del* **12/08/2024** (Rv. **672272-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

B. *(DI IACOVO TONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/07/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Classificazione catastale - Attività di agriturismo - Costruzioni destinate a ricezione ed ospitalità - Riconoscimento della ruralità - Sussistenza - Fondamento - Categorie A/1 e A/8 - Ostatività - Esclusione.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all'ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23 com. 1, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2001 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, DM min. EFI 26/07/2012 art. 1, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 1 com. 5, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 27198 del 2022 Rv. 665855-01

Massime precedenti Vedi: N. 26617 del 2017 Rv. 646421-01, N. 20508 del 2016 Rv. 641284-01, N. 10283 del 2019 Rv. 653370-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22664** *del* **12/08/2024** (Rv. **672315-01**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. *(QUERCIA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 18/09/2015

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Reddito d'impresa - Inerenza dei costi - Definizione - Riferibilità ad operazione idonea a produrre redditi - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla loro compatibilità, coerenza e correlazione non già ai ricavi in sé, bensì allo svolgimento dell'attività imprenditoriale idonea a produrre redditi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non inerente l'acquisto, durante la fase di start-up, di un opificio poi locato a terzi, in ragione del tempo trascorso rispetto all'avvio dell'attività, senza valutare se tale costo fosse effettivamente strumentale all'esercizio della complessiva attività d'impresa ovvero ad essa estraneo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 902 del 2020 Rv. 656646-01

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2022 Rv. 665746-01, N. 23994 del 2018 Rv. 650694-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22788** *del* **13/08/2024** (Rv. **672318-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

P. *(MARTIELLI VITO ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2016

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021700/2020 65907301

Massime precedenti Conformi: N. 21700 del 2020 Rv. 659073-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22804** *del* **13/08/2024** (Rv. **672313-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

F. *(LIBERTI CRISTINA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/12/2016

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Cessione di immobile - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Rettifica del valore secondo le quotazioni OMI - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11439 del 2018 Rv. 648075-02, N. 21813 del 2018 Rv. 650330-01, N. 24550 del 2020 Rv. 659809-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **22855** *del* **14/08/2024** (Rv. **672343-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 30/09/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo per il versamento di somme incassate dal mandatario per conto del mandante - Criteri - Prestazione rilevante ai fini IVA - Differenza tra mandato con o senza rappresentanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo richiesto dal mandante, per ottenere dal mandatario le somme incassate per suo conto, non è rilevante ai fini IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, solo ove si tratti di mandato con rappresentanza, poiché, diversamente dal mandato senza rappresentanza, la causa del versamento consiste nell'obbligo derivante dal contratto di mandato e non ha ad oggetto il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la tassazione in misura fissa, omettendo di accertare la natura del mandato e la relativa disciplina applicabile).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 29385 del 2019 Rv. 655737-01, N. 20262 del 2015 Rv. 636907-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23118** *del* **26/08/2024** (Rv. **672102-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(ALTIERI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/05/2022

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA

ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamento per accise sugli oli minerali importati da altri Stati - Mancato assolvimento della imposta - Onere della prova dell'Amministrazione - Contenuto - Prova contraria a carico del contribuente della diligenza esigibile da un operatore accorto - Necessità - Regolarità della contabilità e dei pagamenti - Mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali - Irrilevanza.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento per accise sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria, che contesta l'esistenza di una frode, è gravata dell'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo anche quello soggettivo, per il quale l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza per la qualità professionale rivestita di operatore petrolifero, con la conseguenza che, assolto il predetto onere da parte della stessa Amministrazione, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, al fine di non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 47, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9723 del 2024 Rv. 670825-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23093** *del* **26/08/2024** (Rv. **672039-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

O. *(IACOBUCCI BERARDINO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/02/2020

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Iscrizione a ruolo di maggiore pretesa tributaria del fisco - Errore di fatto o di diritto nella dichiarazione - Emendabilità con l'impugnazione della cartella - Ammissibilità - Irrilevanza del termine decadenziale - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente, affetta da errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è emendabile con l'impugnazione della cartella per la iscrizione a ruolo della maggiore pretesa del Fisco a seguito di controllo automatizzato, indipendentemente dal termine decadenziale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 e quale unica soluzione possibile stante la preclusione di ogni azione di rimborso dopo il pagamento della stessa cartella, non potendo lo stesso contribuente essere assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/07/1988 num. 322 art. 2 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 15211 del 2023 Rv. 667888-01, N. 5728 del 2018 Rv. 647217-02, N. 373 del 2016 Rv. 638360-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23096** *del* **26/08/2024** (Rv. **672101-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

C. *(MINOZZI GIORGIA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/04/2016

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mancata allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari - Vizio motivazionale - Insussistenza.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 26/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 24258 del 2014 Rv. 633363-01, N. 36000 del 2021 Rv. 663043-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23084** *del* **26/08/2024** (Rv. **672038-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PASANISI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 05/02/2016

279379 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO Accertamento induttivo IVA - Passaggio dei beni dal committente al commissionario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rivendita dei beni su un sito di vendita on-line dal commissionario in proprio - Configurabilità.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il passaggio dei beni dal committente al commissionario non è escluso dalla circostanza che quest'ultimo procede alla rivendita dei beni su un sito di vendita on-line, negoziando in proprio la cessione e il prezzo dei beni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, Cod. Civ. art. 1731

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **23167** *del* **27/08/2024** (Rv. **672104-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(STUFANO SEBASTIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/09/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie - Deduzioni difensive del contribuente nella fase endoprocedimentale - Atto di contestazione - Motivazione rafforzata - Necessità - Fondamento.

La motivazione dell'atto di irrogazione di sanzioni tributarie deve tener conto anche delle deduzioni difensive articolate dal contribuente nella fase endoprocedimentale, trattandosi di una regola di garanzia, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla applicazioni di sanzioni solo tramite un atto dotato di motivazione rafforzata e, pertanto, non si concretizza soltanto nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il motivo per cui quelle ragioni sono state disattese.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7620 del 2021 Rv. 660851-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23177** *del* **27/08/2024** (Rv. **672106-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CENCI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2015

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica dell'atto di impugnazione - Consegna in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario - Prevalenza del riferimento personale su quello topografico - Validità - Fondamento.

La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4914 del 2020 Rv. 657320-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23162** *del* **27/08/2024** (Rv. **672103-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/07/2022

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 038767/2021 66320301

Massime precedenti Conformi: N. 38767 del 2021 Rv. 663203-01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **23172** *del* **27/08/2024** (Rv. **672105-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/09/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021092/2024 67201201

Massime precedenti Conformi: N. 21092 del 2024 Rv. 672012-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23183** *del* **27/08/2024** (Rv. **672107-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BATTISTELLI MIRKO)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/08/2016

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 018298/2021 66154701

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23194** *del* **27/08/2024** (Rv. **672108-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

P. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/11/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 7, l. n. 890 del 1982 - Consegna a persona diversa dal destinatario - Avviso della notificazione a mezzo di raccomandata semplice - Prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo - Relativa ricevuta

od altro idoneo mezzo di prova - Necessità - Mera indicazione dell'agente postale della spedizione e del suo numero nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto da notificare - Insufficienza.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18472 del 2018 Rv. 649863-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23251** *del* **28/08/2024** (Rv. **671949-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

M. *(STEVANATO DARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/10/2016

177421 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI Ricorso tributario - Oggetto - Autonomia dell'atto - Specificità dei motivi di impugnazione - Necessità - Richiamo di motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso - Inammissibilità.

Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena d'inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23047 del 2012 Rv. 624621-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23278** *del* **28/08/2024** (Rv. **672079-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/10/2021

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Atto di rettifica catastale di riduzione del valore e della rendita dell'immobile - Impugnazione autonoma - Assenza di innovatività - Carenza di interesse - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'impugnazione di un atto di rettifica catastale con cui l'Amministrazione si è limitata a ridurre, in autotutela, il valore e la rendita dell'immobile precedentemente attribuiti, in quanto si tratta di un atto privo di innovatività e riconducibile all'originario atto catastale, di cui segue le sorti sia se definitivo sia se tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 lett. F CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29595 del 2018 Rv. 651288-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23276** *del* **28/08/2024** (Rv. **672078-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/02/2015

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Costituzione della parte con più difensori - Notificazione del ricorso - Irreperibilità del primo difensore - Rinnovo dell'adempimento nei confronti del secondo difensore - Rinuncia al mandato - Irrilevanza - Ultrattività del mandato.

La presenza in giudizio di più difensori per la stessa parte implica che, in caso di irreperibilità del primo, la notifica del ricorso per cassazione va effettuata nei confronti del secondo, senza che la necessità dell'adempimento venga meno per rinuncia al mandato da parte di quest'ultimo, in quanto, in assenza di specifiche indicazioni della parte rappresentata, opera l'ultrattività del mandato prevista dall'art. 85 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28365 del 2022 Rv. 665734-01, N. 28004 del 2021 Rv. 662518-02

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **23273** *del* **28/08/2024** (Rv. **672077-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(MASTROCOLA ANTONELLA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/10/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva dell'attività - Dichiarazione fiscale del curatore fallimentare ai fini della compensazione - Inequivoca volontà di non perdere il credito - Idoneità - Prescrizione decennale.

Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per

cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 36385 del 2022 Rv. 666585-01, N. 5024 del 2015 Rv. 634741-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23262** *del* **28/08/2024** (Rv. **671951-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(LEO MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/09/2015

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni inesistenti - IVA assolta con il meccanismo del reverse charge - Rivalsa e detrazione IVA - Esclusione - Applicazione del principio di "cartolarità" ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento.

In materia di operazioni inesistenti, l'assolvimento dell'IVA con il meccanismo del reverse charge dal cessionario, senza essere stata riportata dal cedente nel suo ammontare numerico in fattura, come derivante dal calcolo aritmetico operato con l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, comporta l'applicazione del c.d. principio di "cartolarità" di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto la semplice indicazione in fattura della debenza dell'IVA e della sua liquidazione - indicazione operata necessariamente dal cedente che emette il documento contabile, ai fini della rivalsa così come della detrazione, secondo la procedura del reverse charge che tocca al cessionario applicare nelle proprie scritture contabili - è elemento idoneo a rendere il cedente/prestatore debitore del tributo e parimenti a mantenere la indetraibilità dell'iva così assolta per il cessionario/committente, che ha liquidato e detratto il tributo applicando il reverse charge.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 31 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4344 del 2019 Rv. 652800-01, N. 12111 del 2015 Rv. 635724-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23260** *del* **28/08/2024** (Rv. **671950-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

P. *(MARINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/01/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione della cartella esattoriale emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Sospensione del giudizio in attesa di definizione del procedimento riguardante la sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, emessa ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è soggetto a sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla conclusione di quello di impugnazione della sentenza in base alla quale risulta emessa la cartella, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la pretesa erariale azionata con la cartella è fondata su una sentenza e, quindi, su un titolo diverso rispetto all'avviso di accertamento la cui legittimità è ancora sub iudice, atteso che, in caso contrario, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questione sarebbe surrettiziamente surrogata con la sospensione del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28595 del 2017 Rv. 646516-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23341** *del* **29/08/2024** (Rv. **672124-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(AMATO CARLO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/06/2015

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese - Fenomeno successorio sui generis - Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione - Trasmissibilità delle sanzioni tributarie - Ammissibilità - Fondamento.

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE In genere.

L'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Difformi: N. 9094 del 2017 Rv. 646905-02

Massime precedenti Vedi: N. 21177 del 2024 Rv. 671877-01, N. 11411 del 2024 Rv. 670798-01, N. 17404 del 2024 Rv. 671613-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23329** *del* **29/08/2024** (Rv. **672110-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GUERRI MATTEO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 07/11/2022

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Legittimità della cartella di pagamento e dell'iscrizione in ruoli straordinari - Sentenza di annullamento dell'atto impositivo presupposto - Obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale - Irrilevanza del giudicato - Conseguenze.

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE In genere.

La legittimità della cartella di pagamento e dell'iscrizione in ruoli straordinari discende da quella dell'atto impositivo presupposto, per cui, quando interviene una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 15 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22938 del 2020 Rv. 659340-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23312** *del* **29/08/2024** (Rv. **672109-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SAGLIOCCO GIORGIO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/09/2023

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Nota di variazione IVA - Limite temporale di un anno per la sopravvenuta inesigibilità del credito per accordo delle parti - Accordo di ristrutturazione - Riconducibilità ad un accordo privatistico - Esclusione - Fondamento.

In tema di nota di variazione IVA, l'art. 26, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, riconosce il diritto del cedente di un bene o del prestatore di un servizio, dopo l'emissione della fattura, di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla modifica dell'imponibile per il venir meno o la riduzione dello stesso, prevedendo, tuttavia, il limite di un anno dalla effettuazione della operazione imponibile quando la variazione dipende dal sopravvenuto accordo fra le parti, non estendibile all'accordo di ristrutturazione, il quale non ha natura privatistica, essendo soggetto a omologazione giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 39182 del 2021 Rv. 663451-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23409** *del* **30/08/2024** (Rv. **672111-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 23/02/2021

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Attività amministrative di accertamento fiscale - Presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Validità - Applicabilità delle sanzioni - Sussistenza - Conseguenze.

L'inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, consenta all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo, previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle, ai sensi delle disposizioni del titolo I dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27621 del 2018 Rv. 650969-01, N. 36704 del 2022 Rv. 666509-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

AGOSTO 2024

---

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22486** *del* **08/08/2024** (Rv. **671901-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(GAZZARA PASQUALE) contro* F. *(MARCHESE GIOVANNI)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cessione di aree a scopo industriale - Fallimento della cessionaria - Controversia sulla revoca della cessione - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.

In tema di cessione di aree a scopo industriale, qualora a seguito del fallimento della cessionaria sorga una controversia sulla legittimità della revoca della cessione disposta con determina dal Consorzio cedente, la lite appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il petitum sostanziale della domanda si colloca "a valle" della stipula del contratto di cessione ed investe questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali attengono all'ambito del rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un potere autoritativo pubblicistico.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32148 del 2022 Rv. 666065-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22687** *del* **12/08/2024** (Rv. **672320-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

R. *(FEROLA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/07/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 106, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 107

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31559 del 2021 Rv. 662652-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22862** *del* **16/08/2024** (Rv. **671992-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MILLEFIORI TOMMASO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aiuti al magazzinaggio privato ex artt. 24 - 26 del Regolamento CE n. 1493/1999 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

Le controversie relative agli aiuti al magazzinaggio privato, ex artt. 24 - 26 del Regolamento CE n. 1493/1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione dell'esistenza di un rapporto obbligatorio, interamente disciplinato dalla normativa comunitaria, che esclude l'esistenza di spazi di asimmetria derivante dall'esercizio di un potere autoritativo quanto al riconoscimento, o non riconoscimento, dell'aiuto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493 art. 26, Regolam. Commissione CEE 25/07/2000 num. 1623 art. 23, Regolam. Commissione CEE 25/07/2000 num. 1623 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15404 del 2024 Rv. 671520-01, N. 15867 del 2011 Rv. 618646-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22863** *del* **16/08/2024** (Rv. **671993-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Parz. Diff.)*

C. *(CICCHITELLI GIOVANNI) contro* R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda risarcitoria per omessa adozione di provvedimenti - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Proposizione in via autonoma e non accessoria - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Fondamento.

La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche se la domanda è proposta autonomamente - e non in via accessoria - rispetto all'accertamento dell'illegittimità dell'attività della p.a., perché comunque si presuppone la valutazione, spettante al giudice amministrativo, della legittimità dell'esercizio della potestà amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3755 del 2024 Rv. 670009-01, N. 2368 del 2024 Rv. 670005-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22891** *del* **19/08/2024** (Rv. **672090-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(RICCIARDI STEFANO) contro* C. *(CANTILLO ORESTE)*

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Imposta comunale di soggiorno - Sanzioni per inosservanza di prescrizioni regolamentari - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario - Criteri - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario allorquando la contestazione involga l'omesso o parziale versamento (o "riversamento") dell'imposta e, invece, a quella del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l'efficacia del sistema telematico dell'imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell'identità di chi vi ha soggiornato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14028 del 2024 Rv. 671385-01, N. 9144 del 2009 Rv. 607570-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23137** *del* **27/08/2024** (Rv. **672211-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(PUCCI PIETRO CARLO) contro* D. *(RENZI ROBERTO)*

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Fondi riconosciuti di dominio collettivo in titolarità di un'università agraria - Delibere comunali di classificazione delle strade e di acquisizione dei fondi al patrimonio dell'ente - Giurisdizione del Commissario agli usi civici - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

184001 USI CIVICI - IN GENERE In genere.

È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo - e non del commissario agli usi civici - la controversia introdotta da un'università agraria, titolare di fondi già definitivamente riconosciuti di dominio collettivo, per contestare le delibere comunali di classificazione delle strade ed acquisizione dei fondi al patrimonio dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8252 del 2023 Rv. 667326-01, N. 12570 del 2023 Rv. 667733-01, N. 22056 del 2007 Rv. 599912-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23377** *del* **30/08/2024** (Rv. **672159-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

S. *(TREVISAN MARCO) contro* C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affidamento in sub-concessione di spazi aeroportuali per attività commerciali "non aviation" (c.d. "food and beverage") - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa all'affidamento in subconcessione di spazi aeroportuali per attività commerciali "non aviation" (cd. "food and beverage"), all'interno del demanio aeroportuale, spetta alla giurisdizione ordinaria, non ricorrendo alcuno dei presupposti richiesti ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., ai fini della devoluzione alla giurisdizione amministrativa; infatti, sotto il profilo soggettivo, nel sub-concedente non è ravvisabile la natura di organismo di diritto pubblico, né quella di impresa pubblica, bensì quella di soggetto privato titolare di un diritto di esclusiva, mentre, sotto il profilo oggettivo, la sub-concessione di spazi per attività commerciali "non aviation" esula dalle attività strumentali alle operazioni del gestore aeroportuale nei cc.dd. "settori speciali" - non rientrando nell'elenco tassativo dei servizi di assistenza a terra, propedeutici al trasporto aereo, ma costituendo un'attività meramente eventuale, prestata solo su richiesta del cliente e da questi autonomamente remunerata - con la conseguenza che l'affidamento di tale servizio, di natura puramente commerciale, non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica e si risolve in un contratto di diritto privato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18 all. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4884 del 2017 Rv. 643115-01, N. 7663 del 2016 Rv. 639282-01, N. 8849 del 2020 Rv. 657626-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21829** *del* **02/08/2024** (Rv. **672047-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 04/03/2024

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Dichiarazione di incompetenza per valore o per territorio derogabile - Regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice ad quem - Inammissibilità - Fondamento.

Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale

l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25028 del 2017 Rv. 646814-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21807** *del* **02/08/2024** (Rv. **672045-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(CICERONE PIETRO GIORGIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Udienza di mero rinvio - Possibilità di sollevare il conflitto all'udienza di effettiva trattazione - Esclusione - Ragioni - Violazione del termine - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

A norma dell'art. 38 c.p.c., è tempestivo il regolamento di competenza avanzato dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito, se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità del regolamento d'ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all'udienza di trattazione successiva ad un'altra di mero rinvio, la cui celebrazione è vietata dall'ordinamento in considerazione della finalità, costituzionalmente recepita, della ragionevole durata del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, successiva ad altra celebrata in seguito ad un rinvio disposto "per i medesimi incombenti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27731 del 2019 Rv. 655646-01

Massime precedenti Vedi: N. 26935 del 2018 Rv. 651142-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21817** *del* **02/08/2024** (Rv. **672046-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

B. *(DEL BENE MICHELE) contro* M.

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Domanda nei confronti della P.A. - Obbligazione pecuniaria - Luogo del pagamento - Criterio di individuazione - Art. 1182 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Norme di contabilità pubblica - Applicabilità - Conseguenze.

Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede

l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 lett. D, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Massime precedenti Vedi: N. 2265 del 2012 Rv. 621458-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22453** *del* **08/08/2024** (Rv. **672172-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

S. *(SCAPICCHIO CLAUDIA) contro* T.

Regola competenza

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Individuazione del giudice competente - Rapporto tra il forum commissi delicti e l'azione di accertamento negativo della contraffazione.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

In tema di individuazione della competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del "forum commissi delicti" di cui all'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, può essere applicato solo ove sia prospettato un fatto lesivo di un diritto del titolare della privativa e non quando sia domandato il solo accertamento negativo della contraffazione, perché in tal caso l'attore non si pone come preteso danneggiato, ma richiede unicamente l'accertamento della non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto, restando in tal caso applicabile il foro del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione - di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, in combinato disposto con il comma 6 bis della stessa disposizione - che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 3, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15623 del 2019 Rv. 654601-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22449** *del* **08/08/2024** (Rv. **672171-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

S. *(OGGIANU ANNA RITA) contro* C.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Richiesta di certificato di residenza - Successiva controversia - Oggetto - Individuazione - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

La controversia relativa al rifiuto del Comune di rilasciare un certificato di residenza collettivo non ha ad oggetto un bene mobile di cui sia in discussione la spettanza, quanto piuttosto il diritto

all'informazione richiesta, il trattamento di dati personali e la regolarità dell'attività amministrativa, ai quali non è attribuibile un controvalore monetario, con la conseguenza che la stessa è di valore indeterminabile e, pertanto, rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Legge 31/12/1996 num. 675 art. 27 com. 1, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 33, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 2330 del 2023 Rv. 666710-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23112** *del* **26/08/2024** (Rv. **672351-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

N. *(CORALLUZZO GERARDO) contro* C.

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Procedimenti e cause connesse - Connessione qualificata - Contenuto.

050021 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.

Lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il simultanues processus - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 14171 del 2019 Rv. 653940-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23253** *del* **28/08/2024** (Rv. **672061-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(VILLANACCI GERARDO) contro* C. *(GRASSI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronuncia limitata alla statuizione sulla competenza e sulle spese - Impugnazione, ad opera della parte soccombente sulla questione di competenza, del solo capo concernente le spese - Impugnazione del medesimo capo proposta dalla parte vittoriosa sulla questione di competenza - Proposizione

del mezzo ordinario previsto per le sentenze pronunciate dal giudice dichiaratosi incompetente - Necessità.

La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 2424 del 2024 Rv. 670062-01, N. 15347 del 2017 Rv. 644740-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581982-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **23371** *del* **29/08/2024** (Rv. **672354-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

C. *(VILLA RAFFAELE) contro* C. *(TASSONE ROMUALDO)*

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative ai rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 - Consorzi e Società consortili - Esclusione - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La competenza della Sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie che interessano i consorzi, anche se con rilevanza esterna, e le società consortili, atteso che tali enti non possono essere equiparati in alcun modo alle società, avendo rispetto a esse uno scopo diverso, identificabile nella sola organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano tuttavia autonome ed estranee alla causa del contratto consortile; del resto, i consorzi e le società consortili previste dall'art. 2615 ter c.c., la cui disciplina è contenuta nel titolo X del libro V del codice civile, non sono ricompresi neppure testualmente tra le società, in ordine ai cui rapporti sociali è prevista la competenza funzionale delle sezioni specializzate per le imprese, che sono solo quelle ricomprese nel titolo V - capi V, VI e VII - e titolo VI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

---

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **23332** *del* **29/08/2024** (Rv. **672091-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(ALLAMPRESE MICHELE) contro* C. *(FRASCELLA EGLE PAOLA)*

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivati da incendio.

L'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. 12/11/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Massime precedenti Difformi: N. 27207 del 2020 Rv. 659905-01

Massime precedenti Vedi: N. 27392 del 2014 Rv. 633922-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23425** *del* **30/08/2024** (Rv. **672149-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

Z. *(FIORMARINO MARIA) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2022

066009 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - COMPIMENTO DELL'ATTO Domanda giudiziale - Effetto impeditivo della decadenza - Decisione di merito - Necessità - Fondamento - Declaratoria di improcedibilità della domanda - Sottrazione alla maturazione della decadenza - Esclusione - Ragioni.

La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26309 del 2017 Rv. 646179-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23059** *del* **26/08/2024** (Rv. **672145-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

T. *(SCUDERI ANDREA) contro* A. *(MARTINES VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/12/2018

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c. - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione.

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12923 del 2013 Rv. 626671-01

---

4. TERMINI

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **21706** *del* **01/08/2024** (Rv. **671988-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Concorrente esperimento del processo esecutivo e del giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'esperimento del giudizio di ottemperanza non presuppone il preventivo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, potendo i due rimedi essere azionati anche in via concorrente, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dal momento in cui uno dei due procedimenti sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33764 del 2022 Rv. 666313-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19883 del 2019 Rv. 654838-01 Rv. 654838-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21850** *del* **02/08/2024** (Rv. **672048-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

A. *(LISO ANTONELLA) contro* M. *(DI LORENZO MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Controversie agrarie - Ricorso per cassazione - Proposizione dopo l'istanza di revocazione - Termine breve - Decorrenza - Fondamento.

Nelle controversie agrarie il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello contro la quale sia già stata avanzata istanza di revocazione decorre dalla data del deposito di quest'ultima, dal momento che, nei processi da introdursi con ricorso (come, nel caso, quello per revocazione), il deposito dell'atto rende evidente la conoscenza del provvedimento ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18607 del 2021 Rv. 661615-02, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079016 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Termine ex art. 588 c.p.c. - Natura perentoria - Fondamento.

In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8857 del 2011 Rv. 618038-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22007** *del* **05/08/2024** (Rv. **672326-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(LALLI CLAUDIO) contro* S. *(GARFAGNINI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2023

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE "Rito Fornero" - Contumacia del convenuto - Termine di trenta giorni per l'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Decorrenza - Fondamento.

Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2016 Rv. 640857-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22696** *del* **12/08/2024** (Rv. **672052-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

V. *(RAVA' GIANFRANCO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/06/2020

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità al termine per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

134001 PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE In genere.

La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - è applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23375 del 2016 Rv. 642024-01, N. 2830 del 2002 Rv. 552578-01, N. 21925 del 2021 Rv. 661956-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2022 Rv. 663582-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23056** *del* **23/08/2024** (Rv. **672059-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. *(FIORENZA GIUSEPPE ORESTE) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GELA, 04/07/2019

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mancata comunicazione dello scioglimento di riserva con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18149 del 2016 Rv. 642120-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23307** *del* **29/08/2024** (Rv. **672099-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(CHITI MARIO PILADE) contro* N.

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 13/11/2023

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Sentenze emesse in grado d'appello dal TSAP - Ricorso per cassazione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla comunicazione del dispositivo a cura della cancelleria – Rinvio alle norme del c.p.c. ex art. 202, comma 1, T.U. acque – Notificazione, ad opera della parte, dell'intera sentenza – Necessità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

Il termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado d'appello dal TSAP decorre dalla comunicazione (con qualunque mezzo avvenuta) del testo integrale del dispositivo, non inducendo a diversa conclusione (nel senso della necessità della notificazione dell'intera sentenza ad opera della parte) la natura non recettizia del rinvio alle norme relative al ricorso per cassazione del codice di procedura civile previgente, operato dall'art. 202, comma 1, T.U. acque, posto che tale rinvio deve ritenersi operante unicamente in difetto di una specifica disciplina (quale quella dettata, in ordine al termine per la proposizione del ricorso suddetto, dall'art. 202, comma 4, T.U. acque). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza TSAP, in quanto notificato oltre il termine di 45 giorni dalla data di notificazione telematica della stessa da parte della cancelleria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22430 del 2018 Rv. 650458-01, N. 9313 del 2022 Rv. 664411-01, N. 14791 del 2005 Rv. 581399-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **5**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **22619** *del* **09/08/2024** (Rv. **672271-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

E. *(VERNA MARIA ROSA) contro* C. *(COLANGELO MASSIMO MICHELE)*

Ordina rinnovazione notifica

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione del ricorso per cassazione - Morte del domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nulla ex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altro professionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita presso il domiciliatario deceduto, poiché, pur essendo nulla, e non inesistente, non poteva dirsi sanata, in quanto il contribuente si era costituito tardivamente, al fine di eccepirne l'invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 12411 del 2022 Rv. 664343-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19343 del 2008 Rv. 604264-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22806** *del* **13/08/2024** (Rv. **672276-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

G. *(BENIGNO ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/10/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie in tema di notifica per il tramite dei Carabinieri.

La notificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non è inesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, cha aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notificazione del decreto di fissazione di udienza in una controversia in materia elettorale, effettuata per il tramite dell'Arma dei Carabinieri, trattandosi di organo di polizia giudiziaria, che, in quanto dotato in ambito penale di poteri notificatori e certificativi, aveva la giuridica possibilità di compiere tale attività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11466 del 2020 Rv. 658263-02, N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23177** *del* **27/08/2024** (Rv. **672106-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CENCI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2015

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica dell'atto di impugnazione - Consegna in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario - Prevalenza del riferimento personale su quello topografico - Validità - Fondamento.

La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4914 del 2020 Rv. 657320-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23194** *del* **27/08/2024** (Rv. **672108-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

P. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/11/2020

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 7, l. n. 890 del 1982 - Consegna a persona diversa dal destinatario - Avviso della notificazione a mezzo di raccomandata semplice - Prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo - Relativa ricevuta od altro idoneo mezzo di prova - Necessità - Mera indicazione dell'agente postale della spedizione e del suo numero nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto da notificare - Insufficienza.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18472 del 2018 Rv. 649863-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23351** *del* **29/08/2024** (Rv. **672065-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CAMPANATI PAOLO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 26/07/2021

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione della citazione - Errata indicazione del nominativo del convenuto nell'atto e nella relata di notificazione - Nullità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

133215 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE In genere.

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 163 com. 3 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6352 del 2014 Rv. 630554-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **21972** *del* **05/08/2024** (Rv. **672339-02**)

Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

F. *(RUGGERI IRIS MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2018

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Accertamento tributario - Notificazione ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 - Deroga alla regola generale ex art. 14 del l. n. 890 del 1982 - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento fiscale, l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, nel consentire all'amministrazione finanziaria di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, non comporta

alcuna deroga alla regola generale della notifica diretta a mezzo posta, prevista dall'art. 14 della l. n. 890 del 1982, limitandosi ad aggiungere ulteriori modalità di notificazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29642 del 2019 Rv. 655744-01, N. 9395 del 2024 Rv. 670818-01

---

6. LITISCONSORZIO

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **22835** *del* **14/08/2024** (Rv. **672178-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

D. *(PELLERITO GIUSEPPE) contro* S. *(BOZZINI FRANCO)*

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 13/02/2019

133191 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITU' Actio confessoria o negatoria servitutis - Pluralità di proprietari del fondo dominante o servente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Condizioni.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6622 del 2016 Rv. 639635-01

Massime precedenti Vedi: N. 13818 del 2019 Rv. 654077-01

---

7. PROVA CIVILE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23154** *del* **27/08/2024** (Rv. **672146-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

P. *(AMORESANO ALESSANDRA) contro* C. *(MURA MATILDE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/02/2019

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Requisito della gravità - Nozione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23252** *del* **28/08/2024** (Rv. **672193-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

P. *(VIETTI MICHELE GIUSEPPE) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/06/2023

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali - Efficacia probatoria - Limiti.

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3973 del 1998 Rv. 514612-01

Massime precedenti Vedi: N. 14965 del 2012 Rv. 623620-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23213** *del* **28/08/2024** (Rv. **672060-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 20/05/2021

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia analogica di documento informatico - Disconoscimento ex art. 23 c.a.d. - Requisiti.

Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23286** *del* **28/08/2024** (Rv. **672195-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

E. *(TROMBETTA MARCELLO) contro* M. *(FURFARI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/08/2021

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Soggetto gravato - Prove espletate od acquisite su istanza della parte non gravata dal relativo onere - Utilizzazione favorevole alla controparte in sede di decisione - Legittimità - Fondamento.

Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5980 del 1998 Rv. 516496-01

Massime precedenti Vedi: N. 9863 del 2023 Rv. 667344-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **28/08/2024** (Rv. **672237-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

A. *(VITTUCCI ANTONIO) contro* F. *(SALAFIA MARIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2023

129164 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo - Principio di non contestazione - Applicabilità - Con riferimento ai verbali ispettivi degli enti previdenziali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31704 del 2019 Rv. 656000-01, N. 5851 del 2024 Rv. 670240-01

---

8. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22183** *del* **06/08/2024** (Rv. **672169-02**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(DALMASSO DAVIDE) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/03/2023

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Procedimento ex art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011 - Oggetto - Domanda proposta nel giudizio straniero in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento - Esclusione - Valore della causa - Indeterminabilità.

Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 30732 del 2017 Rv. 646658-01

---

9. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Prosecuzione della procedura con emissione del decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32146 del 2023 Rv. 669574-02, N. 17021 del 2023 Rv. 668123-01, N. 4528 del 2019 Rv. 652748-01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21859** *del* **02/08/2024** (Rv. **672049-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

D. *(TAMBURRO ARCANGELA MARIA) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 06/07/2022

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Questioni di rito - Preliminare delibazione rispetto a quelle di merito - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di esaminare preliminarmente le questioni di rito (proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio), dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale con il quale era stata dedotta l'inammissibilità per tardività di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sul presupposto che il tribunale, nel pronunciarsi sul merito della stessa, avesse reso un'implicita pronuncia di rigetto della relativa eccezione di intempestività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30745 del 2019 Rv. 656177-02, N. 30507 del 2023 Rv. 669491-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22165** *del* **06/08/2024** (Rv. **672167-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(MEOLA ROBERTO MARIA) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI GENOVA, 10/01/2023

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Decreto del tribunale per i minorenni di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del tribunale per i minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro il decreto di decadenza dalla responsabilità genitoriale é previsto il reclamo alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 13195 del 2022 Rv. 664802-01, N. 19780 del 2018 Rv. 649955-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23240** *del* **28/08/2024** (Rv. **671960-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(D'ALESSIO DARIO) contro* B. *(AMENDOLA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/12/2020

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Progetto finale di distribuzione delle somme dichiarato esecutivo - Impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di "estinzione" del processo esecutivo contestuale all'approvazione del progetto - Irrilevanza - Fondamento.

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9175 del 2018 Rv. 648766-01

---

10. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21668** *del* **01/08/2024** (Rv. **671987-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

M. *(PROTA MARGHERITA) contro* B. *(ZUCCHIATTI DANILO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/11/2022

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. - Definizione collegiale del ricorso prescindente dalla proposta di definizione anticipata - Debenza - Esclusione.

Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27195 del 2023 Rv. 668850-01, N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

---

11. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **21850** *del* **02/08/2024** (Rv. **672048-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.**

A. *(LISO ANTONELLA) contro* M. *(DI LORENZO MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2022

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Controversie agrarie - Ricorso per cassazione - Proposizione dopo l'istanza di revocazione - Termine breve - Decorrenza - Fondamento.

Nelle controversie agrarie il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello contro la quale sia già stata avanzata istanza di revocazione decorre dalla data del deposito di quest'ultima, dal momento che, nei processi da introdursi con ricorso (come, nel caso, quello per revocazione), il deposito dell'atto rende evidente la conoscenza del provvedimento ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18607 del 2021 Rv. 661615-02, N. 15926 del 2024 Rv. 671264-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **21809** *del* **02/08/2024** (Rv. **671989-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. *(ROSETTI FRANCESCA) contro* B. *(MAIENZA MARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/03/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito - Censura avente ad oggetto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Inammissibilità - Fondamento.

E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20091 del 2023 Rv. 668547-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22165** *del* **06/08/2024** (Rv. **672167-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

G. *(MEOLA ROBERTO MARIA) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI GENOVA, 10/01/2023

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Decreto del tribunale per i minorenni di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, non è esperibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il decreto del tribunale per i minorenni che, a conclusione del procedimento, dichiari la decadenza di un genitore dalla responsabilità genitoriale, poiché il ricorso straordinario per cassazione è consentito contro i provvedimenti decisori per i quali la legge non prevede alcun rimedio impugnatorio, mentre contro il decreto di decadenza dalla responsabilità genitoriale é previsto il reclamo alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 13195 del 2022 Rv. 664802-01, N. 19780 del 2018 Rv. 649955-01

Sez. **5**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **22619** *del* **09/08/2024** (Rv. **672271-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

E. *(VERNA MARIA ROSA) contro* C. *(COLANGELO MASSIMO MICHELE)*

Ordina rinnovazione notifica

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione del ricorso per cassazione - Morte del domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nulla ex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altro professionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita presso il domiciliatario deceduto, poiché, pur essendo nulla, e non inesistente, non poteva dirsi sanata, in quanto il contribuente si era costituito tardivamente, al fine di eccepirne l'invalidità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 12411 del 2022 Rv. 664343-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19343 del 2008 Rv. 604264-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22687** *del* **12/08/2024** (Rv. **672320-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**

R. *(FEROLA RAFFAELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/07/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Stato su impugnazione per revocazione - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 106, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 107

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31559 del 2021 Rv. 662652-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23054** *del* **23/08/2024** (Rv. **672080-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(NATOLI ORESTE) contro* A. *(ALGOZINI ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 14/10/2022

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003991/2020 65678701

Massime precedenti Conformi: N. 3991 del 2020 Rv. 656787-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23055** *del* **23/08/2024** (Rv. **671938-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. *(GRAMEGNA MARIO) contro* G. *(VINCENTI MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/02/2020

100046 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000331/2020 65680201

Massime precedenti Conformi: N. 331 del 2020 Rv. 656802-01

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **23177** *del* **27/08/2024** (Rv. **672106-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CENCI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2015

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Notifica dell'atto di impugnazione - Consegna in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario - Prevalenza del riferimento personale su quello topografico - Validità - Fondamento.

La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4914 del 2020 Rv. 657320-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23256** *del* **28/08/2024** (Rv. **672181-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2018

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI Mancata notifica a tutti i litisconsorti - Effetto conservativo dell'impugnazione e integrazione del contraddittorio - Condizione - Notificazione a controparti processuali vittoriose - Fattispecie.

In tema di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ove il ricorso non sia notificato ad almeno una controparte processuale non può disporsi l'integrazione del contraddittorio mancandone il presupposto, ossia la presenza di una controparte, così dovendosi escludere l'effetto conservativo dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato esclusivamente ai soccombenti nel giudizio di appello, aventi la medesima posizione processuale del ricorrente, omettendo del tutto la notificazione alla controparte processuale vittoriosa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 10297 del 2001 Rv. 548574-01

---

12. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Prosecuzione della procedura con emissione del decreto di trasferimento e distribuzione del ricavato - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La prosecuzione del processo di espropriazione forzata - con l'emissione del decreto di trasferimento e la distribuzione del ricavato dalla vendita - non determina la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente nell'opposizione agli atti esecutivi, già pendente, il cui accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti, giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato, la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'emissione dell'atto traslativo e l'approvazione del riparto comportassero la cessazione della materia del contendere nell'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di assegnazione ex art. 588 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32146 del 2023 Rv. 669574-02, N. 17021 del 2023 Rv. 668123-01, N. 4528 del 2019 Rv. 652748-01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079002 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Istanza ex art. 588 c.p.c. - Deposito delle somme occorrenti per la soddisfazione dei creditori poziori - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto a depositare contestualmente le somme necessarie a soddisfare i creditori poziori, non essendovi alcuna previsione normativa che tanto preveda a pena di inammissibilità, né potendosi porre l'istante in una condizione deteriore rispetto ai terzi offerenti (tenuti al versamento della sola cauzione), tenuto conto che l'effettivo perfezionamento dell'assegnazione è subordinato alla verifica, in sede di gara, delle offerte d'acquisto eventualmente pervenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 589

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **21860** *del* **02/08/2024** (Rv. **672050-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ZIINO SALVATORE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/02/2022

079016 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Termine ex art. 588 c.p.c. - Natura perentoria - Fondamento.

In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8857 del 2011 Rv. 618038-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **22914** *del* **19/08/2024** (Rv. **672278-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

V. *(GHIDOTTI CHIARA) contro* E.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

079002 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Azione esecutiva del creditore fondiario - Privilegio processuale ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Riforma della crisi di impresa - Sopravvivenza - Prosecuzione dell'azione esecutiva in costanza di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata - Ammissibilità per entrambe le procedure concorsuali - Fondamento.

081175 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI In genere.

In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 121, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 268

Massime precedenti Vedi: N. 6377 del 2015 Rv. 634946-01, N. 23482 del 2018 Rv. 652465-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23240** *del* **28/08/2024** (Rv. **671960-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(D'ALESSIO DARIO) contro* B. *(AMENDOLA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/12/2020

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Progetto finale di distribuzione delle somme dichiarato esecutivo - Impugnabilità con opposizione agli atti esecutivi - Dichiarazione di "estinzione" del processo esecutivo contestuale all'approvazione del progetto - Irrilevanza - Fondamento.

Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9175 del 2018 Rv. 648766-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23283** *del* **28/08/2024** (Rv. **672062-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. *(FASANO ORESTE MICHELE) contro* I. *(GIANNI SAVERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27677 del 2022 Rv. 665907-01, N. 17021 del 2023 Rv. 668123-01, N. 20994 del 2018 Rv. 650324-01, N. 26927 del 2018 Rv. 650910-01

---

13. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22874** *del* **16/08/2024** (Rv. **672305-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Accoglimento - Caducazione del decreto - Successiva estinzione del giudizio - Conseguenze.

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l'art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 310

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22874** *del* **16/08/2024** (Rv. **672305-02**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/01/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cassazione con rinvio - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Fondamento - Erronea dichiarazione di esecutività - Sindacabilità da parte del giudice - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7871 del 2011 Rv. 616837-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575-01

---

14. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22007** *del* **05/08/2024** (Rv. **672326-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(LALLI CLAUDIO) contro* S. *(GARFAGNINI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2023

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE "Rito Fornero" - Contumacia del convenuto - Termine di trenta giorni per l'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Decorrenza - Fondamento.

Nel cd. "rito Fornero", qualora la parte convenuta in giudizio sia dichiarata contumace, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorre dalla data della notificazione, a cura del ricorrente, dell'ordinanza integrale emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, in quanto l'art. 1, comma 51, della citata legge, applicabile ratione temporis, deve essere interpretato sistematicamente alla luce del principio espresso dall'art. 643, comma 2, c.p.c., di contemperamento del diritto di difesa del convenuto con quello alla stabilità del provvedimento ottenuto dalla parte che si è legittimamente attivata e ha ritualmente instaurato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 49 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2016 Rv. 640857-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **22907** *del* **19/08/2024** (Rv. **672307-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* E. *(RATTI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/07/2019

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Giudizio di appello - Poteri officiosi del giudice - Fondamento - Limiti - Determinazione minimale contributivo - Tardiva produzione del contratto leader - Potere di acquisizione del CCNL che individua la retribuzione parametro - Sussistenza.

Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1246 del 2011 Rv. 615978-01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821-01, N. 32265 del 2019 Rv. 656050-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23059** *del* **26/08/2024** (Rv. **672145-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

T. *(SCUDERI ANDREA) contro* A. *(MARTINES VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/12/2018

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Nullità ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c. - Omesso rilievo da parte del giudice di primo grado - Conseguenze - Conversione in motivo di impugnazione.

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'impugnata sentenza, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carente allegazione dei fatti nel ricorso di primo e di secondo grado, aveva nella sostanza ravvisato una nullità del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevata dal primo giudice e non fatta valere come motivo di impugnazione, ragione per la quale essa avrebbe dovuto invece decidere l'appello nel merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12923 del 2013 Rv. 626671-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23159** *del* **27/08/2024** (Rv. **672227-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(RACCUGLIA TOMMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2018

132100 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE Omessa notificazione - Conseguenze - Improcedibilità - Sussistenza - Precedente proposizione di appello principale tardivo - Sanatoria dell'improcedibilità - Esclusione.

Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24742 del 2017 Rv. 646371-01, N. 5166 del 2023 Rv. 667228-01, N. 15726 del 2022 Rv. 665100-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23157** *del* **27/08/2024** (Rv. **672147-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

T. *(CANIGLIA CARLO) contro* A. *(MOTTA CATALDO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/06/2018

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione.

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18202 del 2008 Rv. 604219-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale

AGOSTO 2024

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **21956** *del* **05/08/2024** (Rv. **671968-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

A. *(PELLITTERI FILIPPO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 12/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Integrazione nel territorio nazionale - Apprezzabile sforzo di inserimento - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che non aveva ritenuto utilizzabili a tali fini le dichiarazioni rese dal datore di lavoro sul modulo con il quale vengono adempiuti gli obblighi comunicativi nei riguardi dell'INPS, inerenti al rapporto di lavoro instaurato con il dipendente, c.d. modello "UNILAV").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 10371 del 2023 Rv. 667895-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22162** *del* **06/08/2024** (**in attesa del numero di rivista**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

S. *(MAGNI PIERCARLO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 25/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Rito camerale speciale - Ratio - Consumazione dell'impugnazione attraverso l'atto introduttivo - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento di impugnazione dei decreti di trasferimento adottati dall'Unità Dublino, la specialità delle regole del rito camerale, che presiedono all'instaurazione e allo svolgimento del contraddittorio, in funzione di contemperamento tra le esigenze di celerità del procedimento e quelle di effettività del rimedio previsto, esclude che la proposizione della domanda comporti la consumazione del diritto all'impugnazione, con la conseguenza che il richiedente, nel corso del procedimento, può dedurre ulteriori vizi del provvedimento impugnato, anche attraverso il deposito di note scritte.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 737, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 29865 del 2022 Rv. 666042-01, N. 16860 del 2024 Rv. 671658-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22991** *del* **21/08/2024** (Rv. **672279-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

K. *(CIABATTONI FRANCESCO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/10/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Apolide - Riconoscimento giudiziale dello status - Natura dichiarativa - Fondamento - Fattispecie.

Il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento giudiziale dello status di apolide, al pari del provvedimento amministrativo attestante tale condizione, non ha natura costitutiva, ma dichiarativa, indipendentemente dall'evidenza della prova offerta dal ricorrente e dall'eventuale richiesta di ulteriore documentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, sull'assunto della natura costitutiva del riconoscimento giudiziale dello status di apolidia, aveva fatto decorrere da esso il quinquennio di residenza legale nel territorio della Repubblica per l'ottenimento della cittadinanza italiana).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 1, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 9 com. 1 lett. E CORTE COST. PENDENTE, DPR 12/10/1993 num. 572 art. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 28153 del 2017 Rv. 646007-01